

Luglio 2013

numero doppio 1-2 nuova serie anno XII



Decreto
del fare

DDL
Semplificazioni

Questo numero del
Quaderno informativo - Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia il 25 luglio 2013



EDITORIALE	La prova del nuovo Governo sul rilancio del mercato e la tutela dei consumatori	2
IL PUNTO	Decreto del Fare Il debutto del Governo Letta per il rilancio dell'economia DDL Semplificazioni Un ulteriore passo verso una PA più moderna	6 10
CONSUMATORI	Tutela Consumatori I centri europei dei consumatori report 2012 Unione Europea I diritti dei viaggiatori Generazione 2.0 Consumer Classroom: il nuovo portale europeo di educazione al consumo Consumer Summit L'europa unisce le forze per far rispettare i diritti dei consumatori Fondi Antitrust Finanziamento del fondo di garanzia per i pacchetti turistici Conciliazioni Paritetiche Contributi alle Associazioni dei consumatori	14 17 21 24 28 30
MERCATO	Prodotti Il nuovo pacchetto sicurezza e vigilanza E-commerce Verso un enforcement più efficace dei diritti dei consumatori Ue Agenda digitale Ini-PEC: Indice nazionale di indirizzi di imprese e professioni Settore assicurativo 2.0 Controlli antifrode e collaborazione tra intermediari Lavoro La riforma delle professioni non organizzate Banca dati giuridica Pratiche commerciali sleali	34 38 46 50 56 58
PREZZI	Carburanti Cartelloni dei prezzi dei carburanti più chiari per gli automobilisti Prezzi carburanti 2.0 Sistemi tecnologici e informazioni on-line Sorveglianza prezzi Gli aumenti di prezzo estivi: cosa fa il Garante?	62 64 68
DOCUMENTI	Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia	76



**Rinsaldato
la fiducia
dei mercati,
Il Ministero
dello sviluppo
risponde
all'Europa
e traccia le azioni
di promozione
della crescita**

La prova del nuovo Governo sul rilancio del mercato e la tutela dei consumatori

In meno di due mesi dal suo insediamento, il Governo Letta, con il decreto del fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n.69), ha individuato il percorso per una prospettiva di crescita concreta del paese, puntando sulla tutela dei giovani, dei cittadini e delle imprese. I primi passi dell'esecutivo hanno impegnato l'attuale Premier nel completamento delle iniziative avviate dal Governo tecnico per garantire l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.

L'azione di riordino dei conti pubblici e i pagamenti sui debiti della PA erano, infatti, una condizione necessaria per tornare a crescere e creare nuova occupazione, anche attraverso il rilancio degli investimenti privati e il sostegno all'attività produttiva.

Il focus di questo numero di **Mercato&Consumatori** presenta in sintesi le misure del **decreto del fare** più significative in materia di sviluppo economico, agevolazioni per cittadini e imprese, modernizzazione della PA e agenda digitale, unitamente alle previsioni del **disegno di legge sulle semplificazioni**.

Rientra tra gli ambiti di intervento del Ministero dello Sviluppo economico ridare impulso alle misure di liberalizzazioni, come dichiarato in varie occasioni dal nuovo Ministro, Flavio Zanonato, per rendere il nostro Paese "più amico" delle imprese, dei giovani e dei cittadini.

In questo stesso ambito si inquadrano anche gli interventi di aiuto alle imprese, affinché queste ultime tornino a investire in Italia, a crescere ed assumere per competere con successo e a pari merito con i concorrenti europei.

Un primo importante provvedimento per il rilancio degli investimenti privati e a beneficio anche dei consumatori, nonché efficace strumento di contrasto all'evasione fiscale, riguarda le misure per la casa. In particolare, si è prorogato e portato al 65% la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, confermando al contempo quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie e estendendo il bonus al comparto arredo e ai grandi elettrodomestici non inferiori alla classe A+, nonché tra gli altri, anche agli impianti di riscaldamento con pompe di calore.



Tornando al contenuto di questo numero, che riporta le attività del primo semestre in materia di mercato e tutela dei consumatori, curata dal Ministero dello Sviluppo economico, il lettore potrà conoscere il nuovo portale europeo “**consumersclassroom**”, una vera e propria community per studenti e insegnanti, per condividere materiali sull’educazione al consumo in tutta Europa.

In procinto delle partenze estive è utile segnalare, nell’ambito dell’articolo sui diritti del viaggiatore europeo, il **numero 112 di emergenza** per richiedere assistenza attivo in tutti i paesi Ue.

In sintonia con le attuali misure per snellire il sistema giudiziario, questo quaderno informativo tratta anche delle **conciliazioni paritetiche**, quale strumento alternativo al ricorso alla giustizia ordinaria, che permette ai cittadini in tempi rapidi e efficaci, di risolvere le controversie in materie di consumo.

Ampio spazio è poi dedicato all’**INI-Pec**, prima realizzazione dell’Agenda digitale. INI-Pec è **un indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti**, consultabile on-line da tutti i cittadini, creato per velocizzare il dialogo tra PA e imprese.

Il digitale entra anche a far parte del **mondo assicurativo**, come ampiamente illustrato nell’articolo dedicato all’alfabetizzazione digitale delle imprese assicuratrici, in particolare attraverso l’interoperabilità tra le banche dati si rafforzano i controlli antifrode e si prevede la realizzazione dei **contrassegni elettronici**.

Accanto alle misure del settore assicurativo, l’automobilista beneficia di una maggiore trasparenza delle informazioni sui prezzi dei carburanti, nonché di nuovi sistemi tecnologici per la consultazione dei prezzi on-line.

In un contesto di crisi economica ancora non del tutto superata, il Ministero dello Sviluppo economico ha un ruolo importante per favorire la ripresa dei consumi e la liberalizzazione di numerosi settori. In quest’ottica, Il Ministro **Zanonato** in un primo incontro con le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu) ha dato ampia disponibilità ad agire in sinergia, in qualità di attori privilegiati insieme alle imprese e alle associazioni di categoria, nelle scelte di politica economica.

Analoga disponibilità dell’amministrazione al costante confronto con le associazioni dei consumatori è stata manifestata dal Sottosegretario di Stato Sen. Simona Vicari, cui è stata delegata la presidenza del Cncu.

Nella parte documentale di questa rivista troverete uno stralcio del decreto del Fare, in particolare di quelle misure di maggior impatto sui cittadini e le imprese. ■







il punto

DECRETO DEL FARE

Il debutto del Governo Letta per il rilancio dell'economia

di Emanuela Cappello

il punto

Svelato il primo importante tassello dell'operazione di rilancio dell'economia, con il **DECRETO "DEL FARE"** è partita per l'Italia la prova per superare la protratta debolezza causata dalla crisi.

Il provvedimento varato dal Governo lo scorso 15 Giugno ha come base le 6 raccomandazioni della Commissione europea nel quadro delle **procedure di coordinamento delle politiche economiche** ("semestre europeo") e di una strategia incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell'Europa.

Imprese, cittadini, professionisti e pubblica amministrazione sono i destinatari principali degli interventi previsti; in questo articolo ripercorriamo, in sintesi, i benefici e gli adempimenti che comportano alcune delle misure intraprese, per comprenderne gli effetti immediati.



In particolare la traiettoria tracciata ha come filo conduttore le **semplificazioni** per le **imprese, il lavoro e la burocrazia**.

In primo piano per le piccole medie imprese (PMI), ci sono gli **incentivi per l'acquisto di macchinari**, il potenziamento del **fondo di garanzia** e il **sostengono ai grandi progetti di ricerca e innovazione industriale**.

Saranno risarciti i ritardi della Pa verso imprese e professionisti e accelerate le istruttorie per i fondi comunitari. Ingenti investimenti, oltre due miliardi, sono stati messi in campo per sbloccare i cantieri e avviare una riqualificazione urbana di scuole e piccoli comuni, non in ultimo, l'introduzione di semplificazioni nel settore dell'edilizia.

In materia di **liberalizzazioni**, il decreto del fare contiene misure per **ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale**, dei **carburanti** e **dell'energia elettrica**; per quest'ultima la manovra comporterà una riduzione dei costi delle bollette, per un risparmio stimato pari a oltre 500 milioni di euro a beneficio di tutti i consumatori.

Un altro ventaglio di misure punta, invece, a potenziare il **sistema educativo**, prevedendo assunzioni nelle università, finanziamenti al sistema universitario e incentivi a sostegno di studenti meritevoli.

E ancora, viene **alleggerita una serie di obblighi per edilizia e appalti**, mentre il **Durc** verrà acquisito direttamente dalla PA per via telematica e **varrà 180 giorni**. Buone notizie anche per l'eliminazione di certificati sanitari inutili, certificati di gravidanza all'Inps, fascicolo sanitario elettronico - FES entro il 31 dicembre 2014, libero accesso alle reti wi-fi.



Gli interventi per rafforzare
il potenziale di crescita sostenibile
e di competitività dell'Europa.
Più concorrenza nel mercato del gas,
dei carburanti e dell'energia elettrica.
Meno burocrazia per fare impresa
e accelerare l'agenda digitale.



Di carattere fiscale sono invece le misure che riguardano, ad esempio, le agevolazioni relative alla rateizzazione delle riscossioni e la non pignorabilità della prima casa, la riduzione del prelievo sulle barche. **Ampio spazio** è, poi, dedicato **all'efficienza della giustizia**: per promuovere il meccanismo delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, **torna la conciliazione obbligatoria**. Si ricorrerà a 400 giudici ausiliari per smaltire oltre 200 mila cause arretrate e viene istituito l'ufficio del processo per favorire la formazione sul campo dei giovani.

PER IL CITTADINO

Riduzione dei prezzi dell'energia elettrica

Le famiglie e le imprese beneficeranno di una riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. Tra le misure adottate, vi è la riduzione della voce A2 della tariffa elettrica e la rideterminazione del cosiddetto "costo evitato". [cfr. articolo 4]

Wi-fi libera per i consumatori

È possibile navigare in internet tramite rete wi-fi con i propri portatili (tablet, notebook, smartphone) senza necessità di registrazione presso l'operatore, in luoghi pubblici



e privati. Si favorisce l'installazione delle reti wireless ad esempio in: enti locali, scuole, università, biblioteche pubbliche, bar, negozi e alberghi. [cfr. articolo 10]

La Pec gratuita per i cittadini

Viene introdotta la possibilità di attivare senza costi il domicilio digitale su una cassetta di posta elettronica governativa, che si potrà richiedere insieme al documento unificato (carta di identità, CF, tessera sanitaria), ciò al fine di semplificare la comunicazione tra la PA e i cittadini. [cfr. articolo 14]

Fascicolo sanitario elettronico - FES

Ogni cittadino verrà dotato di un fascicolo sanitario elettronico entro il 31 dicembre 2014. [cfr. articolo 17]

Le barche di piccole e medie dimensioni pagano meno

Soppressa la tassa di possesso per le imbarcazioni di fascia a e b, mentre viene dimezzata per quelle di fascia c e d. La tassa di possesso rimane inalterata, invece, per le imbarcazioni superiori ai 20 metri di lunghezza. [cfr. articolo 23]

Multa alle P.A. che ritardano

Viene introdotto un **rimborso economico di 30 euro al giorno fino ad un massimo di 2.000 euro**, che scatta dal momento in cui l'amministrazione non conclude, entro i termini previsti, il procedimento amministrativo. Se non liquidata, la somma può essere richiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata. [cfr. articolo 28]

Data unica di efficacia degli obblighi

Si importa il meccanismo della **data unica** già adottato in altri Stati europei: tutti gli atti normativi del governo e i regolamenti che introducono oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, avranno efficacia dal **1° gennaio** e dal **1° luglio**. [cfr. articolo 29]

Certificati medici inutili

Sono eliminate tutte le certificazioni mediche (es. sana e robusta costituzione) oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro. [cfr. articolo 42].



PER LE IMPRESE

Rafforzamento del Fondo di garanzia

Per sostenere le PMI e soprattutto quelle che vantano crediti nei confronti della PA e che rappresentano il tessuto vitale dell'economia, **il fondo garantisce l'80% della percentuale massima di copertura** delle operazioni finanziarie di anticipazione di credito senza cessione dello stesso. Inoltre, sono stati ampliati i criteri di accesso al fondo per agevolare l'ingresso di quelle imprese che finora venivano escluse dal sistema bancario. [cfr. articolo 1]

Acquisto di nuovi macchinari

A sostegno degli acquisti di macchine utensili, impianti, attrezzature per la produzione, le PMI, **potranno facilmente accedere a un plafond di 2,5 ml di euro** (che potrà essere incrementato in futuro fino a 5ml di euro), istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Questo intervento mira al rinnovo dei processi produttivi delle PMI agevolandole nella dotazione di nuovi beni strumentali. [cfr. articolo 2]

Liberalizzazione del mercato del gas naturale e carburanti

Per favorire la diminuzione degli attuali prezzi, viene aperto il mercato del gas naturale anche ai clienti non domestici. **Nel settore dei carburanti**, la norma incentiva lo sviluppo dell'auto a metano a tutela dell'ambiente, dell'energia e dei cittadini, grazie al basso costo del combustibile. Si facilita la trasformazione degli impianti di carburanti in impianti a metano. [cfr. articolo 4]

Internazionalizzazione delle PMI

Finanziamenti agevolati in arrivo per le imprese italiane che investono nei paesi in



via di sviluppo per rilanciare il commercio estero e incrementare il partenariato pubblico - privato. [cfr. articolo 7]

Priorità di spesa dei fondi comunitari

La norma mira a realizzare il tempestivo utilizzo dei fondi Ue e una concreta attuazione dei programmi di sviluppo. Viene introdotto l'obbligo per le PA di dare precedenza ai procedimenti connessi all'utilizzo dei fondi strutturali europei. [cfr. articolo 9]

Semplificazioni per l'edilizia

Per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e evitare ulteriore consumo del territorio, si agevolano le ricostruzioni di edifici purché non se ne cambi il volume. Inoltre, Il cittadino che abbia bisogno della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all'intervento edilizio. Il certificato di agibilità viene rilasciato anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari, purché funzionalmente autonome e collaudate. [cfr. articolo 30]

Documento unico di regolarità contributiva - DURC

Per i contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il DURC si potrà acquisire in via elettronica e avrà validità di 180 giorni. [cfr. articolo 31] ■

Riferimenti normativi

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 giugno 2013, n. 144 - Supplemento Ordinario, n. 50. Nella sezione documenti a pag. 76 si possono consultare gli articoli trattati.

Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017 [COM(2013) 362 final, 29 maggio 2013].

DDL SEMPLIFICAZIONI

Un ulteriore passo verso una PA più moderna

il punto

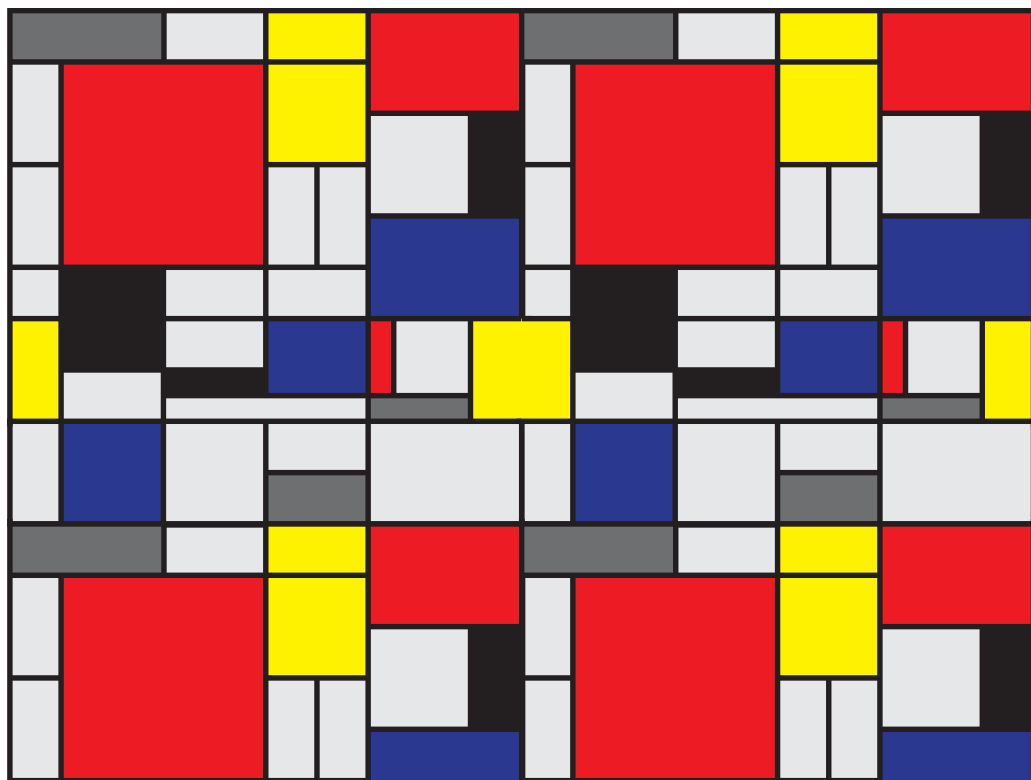
Sulla scia del decreto-legge del Fare, il 19 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il **disegno di legge in materia di semplificazioni**, che contiene una serie di misure per la modernizzazione della PA e che alleggerisce gli adempimenti amministrativi delle imprese e dei cittadini. Le misure di semplificazione a costo zero, rientrano nel quadro delle disposizioni già avviate con il "Semplifica Italia", in coerenza con precisi impegni assunti in sede comunitaria, come richiesto anche dalle maggiori associazioni imprenditoriali.

Semplificazione per i cittadini

Rilascio, a richiesta dell'interessato, dei **titoli di studio in lingua inglese**, in maniera tale da poterli utilizzare all'estero senza necessità di costose traduzioni asseverate.

Novità per i comuni

Riunificazione degli adempimenti relativi al **cambio di residenza** e al **pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**. Si evitano ai cittadini inutili duplicazioni burocratiche e **si previene l'evasione tributaria**.





Procedure del Pubblico Registro Automobilistico - PRA

Il PRA acquisirà d'ufficio **le perdite di possesso per furto** ed **i cambi di residenza**, in precedenza a carico del cittadino.

Per combattere il fenomeno delle intestazioni fittizie dei veicoli, il passaggio di proprietà deve essere sottoscritto dal venditore e dall'acquirente.

Il cittadino non dovrà più recarsi al PRA, con una e-mail o un sms potrà comunicare ogni variazione sulla proprietà del veicolo.

In arrivo l'Agenda dei lavori per la semplificazione delle norme e delle procedure

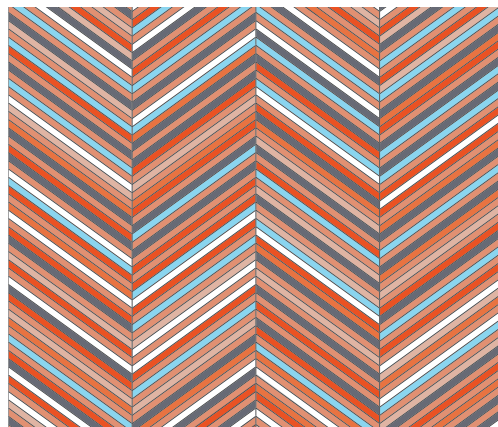
Per programmare e coordinare l'attività di semplificazione, viene istituita l'**Agenda** che conterrà **le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali** e le modalità, anche temporali, di attuazione delle misure di semplificazione. L'Agenda verrà aggiornata il 31 dicembre di ogni anno.

Interoperabilità

Attraverso lo scambio dei dati contenuti nelle diverse **banche-dati pubbliche**, la PA non può più chiedere ai cittadini e alle imprese documentazione relativa a dati e informazioni di cui è già in possesso. **L'interoperabilità** diventa l'obiettivo fondamentale da perseguire anche nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda digitale.

Semplificazione per le imprese Tutor per le imprese

Nasce una nuova professione, la figura di tutor per le imprese che le supporterà nella gestione degli adempimenti burocratici. Attività, quest'ultima che verrà seguita dal Tutor dall'inizio alla conclusione dei procedimenti necessari per l'esercizio dell'attività produttiva, offrendo una **consulenza particolare sulle procedure di semplificazione**, orientandoli verso buone prassi amministrative. Le migliori prassi saranno pubblicate sul portale **www.impresainungiorno.gov.it**.



Edilizia

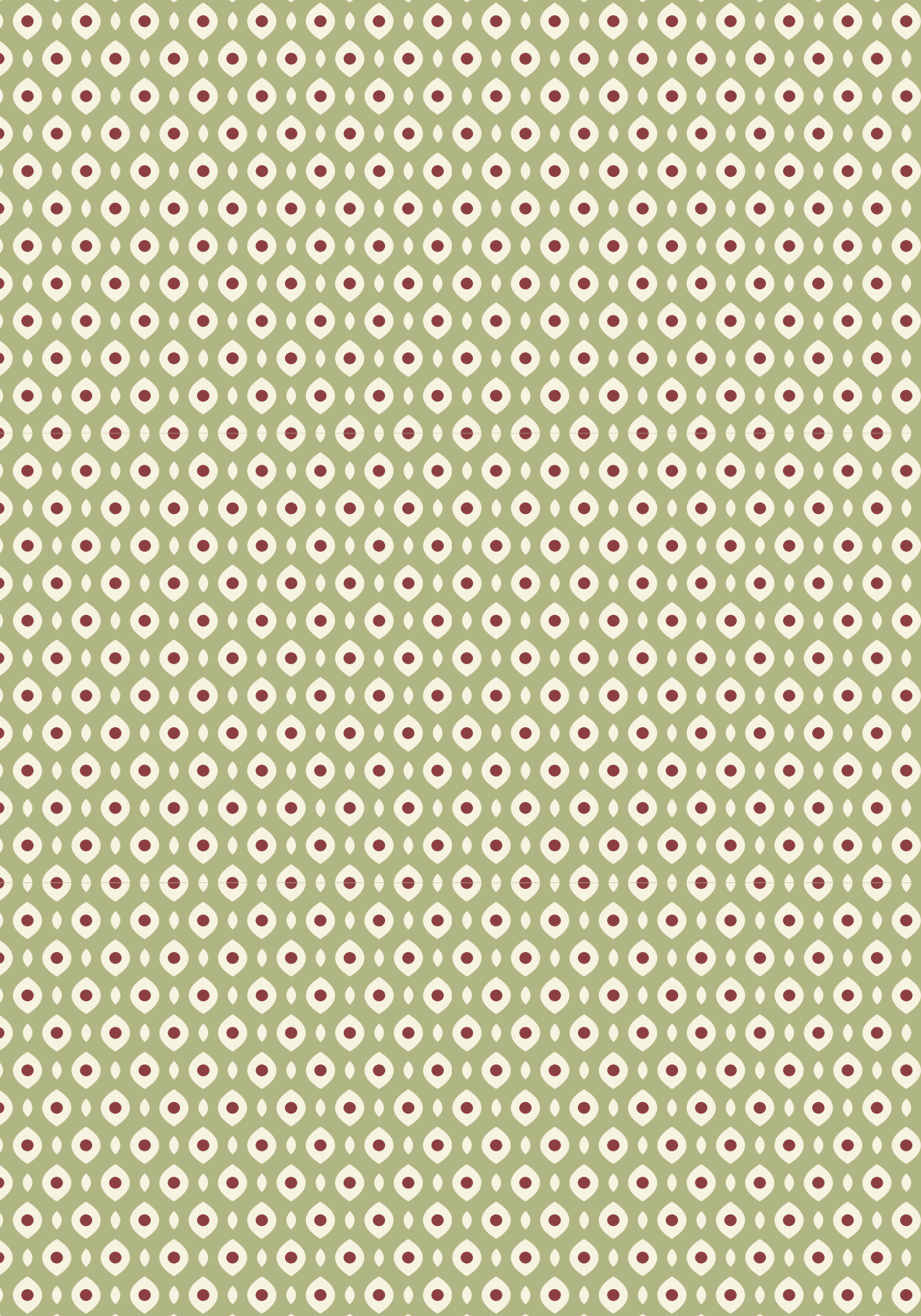
Rientreranno nella segnalazione certificata di inizio di attività (**SCIA**) anche le **varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali**. Tali segnalazioni possono avvenire solo qualora rispettino: le conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie - acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica - norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie ed efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono **parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale** e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Semplificazione in materia fiscale

Un ventaglio di misure riguarderanno anche semplificazioni di carattere fiscale attraverso un più massiccio utilizzo degli strumenti informatici che faciliteranno la vita dei cittadini, come ad esempio:

Per le successioni: quando il valore dell'eredità non supera i 75.000 euro i beneficiari sono esonerati dalla dichiarazione se si tratta di coniuge o parenti in linea retta e se l'eredità non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Attualmente la soglia per l'esonero è fissata in 50 milioni di lire.

Per i crediti d'imposta: si stabilisce che gli interessi sui rimborsi in conto fiscale siano erogati contestualmente al rimborso stesso senza che il contribuente debba presentare apposita istanza. ■





consumatori



TUTELA CONSUMATORI

I centri europei dei consumatori report 2012

di Gianfranco Nitti

Nell'ambito di un evento, svoltosi al Parlamento europeo, e condotto da **Malcolm Harbour**, presidente della Commissione parlamentare mercato interno e protezione dei consumatori (**IMCO**), **Tonio Borg***, commissario per la salute e la politica dei consumatori, ha presentato i risultati del *Rapporto annuale 2012 dei Centri Europei dei Consumatori (CEC)*.

I dati del CEC

Dal rapporto si evince che i consumatori, ogni anno di più, beneficiano dei servizi di informazione e di assistenza forniti dai CEC, che sono co-finanziati dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali in tutti i paesi dell'Ue, più Norvegia e Islanda.

Nel 2012 tutti i CEC nell'Unione europea hanno gestito oltre **72.000 richieste di informazioni e reclami** da parte dei consumatori relativamente ad **acquisti online** transfrontalieri in un paese dell'UE, in Norvegia o in Islanda.

Dei 32.000 casi di reclamo effettivi, circa il **60%** riguardava il **commercio elettronico**, il che dimostra la crescente tendenza a fare acquisti online. Circa un terzo dei casi è riconducibile al **settore dei trasporti**, e il **22%** di questi al **trasporto aereo**.

Rispetto agli anni precedenti, un **settore problematico** nel 2012 si è rivelato l'acquisto di **prodotti sanitari non farmaceutici**, apparecchi ed attrezzature mediche.

Ciò riflette una crescente tendenza a vendere online tali prodotti con indicazioni sanitarie fuorvianti od infondate, per esempio, relativamente alle pillole dimagranti.

I reclami

Nel 2012 oltre la metà dei reclami, esigenti un intervento da parte dei CEC nei confronti del commerciante, è stata risolta in termini amichevoli o trasferita ad altre organizzazioni: il 45% delle reclami è stato definito con successo dopo che i CEC hanno raggiunto un accordo amichevole con il commerciante e il 13% è stato trasmesso ad altre organizzazioni (ad esempio, organismi di soluzione alternativa delle controversie, autorità di controllo o tribunali).

Per quanto riguarda reclami più semplici, i CEC hanno fornito consulenza ai consumatori sul come far valere autonomamente i propri diritti. La relazione annuale fornisce anche una panoramica delle attività della rete CEC nel 2012, mettendone in risalto alcuni casi di successo.

Tonio Borg, nella prefazione alla relazione, afferma che *"500 milioni di consumatori europei responsabili e fiduciosi costituiscono un potente motore per l'economia europea. Le scelte che fanno nelle loro transazioni*

Cos'è la rete dei CEC

La Rete CEC è una rete europea che fornisce ai cittadini europei consulenza gratuita e assistenza su problemi transfrontalieri dei consumatori, ad esempio, quando si viaggia o si utilizza il commercio elettronico. La Rete copre 29 paesi (tutti i paesi dell'Ue più la Norvegia e l'Islanda).

Per ulteriori informazioni, e per richiedere anche il rapporto annuale 2012, visitare il link: <http://ec.europa.eu/ecc-net>

* Da luglio 2013 Neven Mimica è il commissario Ue per la tutela dei consumatori; Tonio Borg è il commissario per la salute



In tutta europa puoi chiamare il 112
per polizia locale, vigili del fuoco
e emergenze sanitarie.

Consulta la nuova community
europea per le scuole:

www.consumerclassroom.eu



quotidiane sono sostenute dalle norme europee sulla tutela dei consumatori, che sono tra le più avanzate al mondo. Il mio compito è quello di fare in modo che queste norme producano il risultato desiderato nella vita quotidiana degli europei " e che "i Centri Europei dei Consumatori siano particolarmente attivi nella sensibilizzazione sui diritti dei consumatori attraverso studi e campagne. Per citare alcuni punti salienti di quest'anno: il 4 luglio essi erano a portata di mano in 28 aeroporti in tutta Europa per parlare di diritti dei passeggeri aerei ed ai fans del campionato UEFA EURO 2012 e delle Olimpiadi di Londra 2012 sono stati offerti consigli fondamentali per i consumatori per pianificare viaggi senza stress verso i luoghi di tali eventi".

L'attività del CEC in Italia

Il **Centro Europeo Consumatori (CEC)** Italia ha tracciato un bilancio dell'attività svolta **nel 2012: 4.627** è il numero dei consumatori che si sono rivolti al CEC con una richiesta di informazione. Nel 2011 il trend era quasi identico:

- **1.446** richieste hanno riguardato tematiche transfrontaliere
- **2.566** domande erano inerenti a questioni nazionali
- **615** consumatori hanno richiesto l'invio di un opuscolo informativo
- **987** sono le richieste di assistenza per un problema concreto. Nel 71,20% dei casi i beni o i servizi sono stati acquistati in internet: i reclami legati al mondo virtuale hanno impegnato gli sportelli del CEC,



considerando anche che i truffatori telematici sono all'avanguardia nella creazione di nuove trappole per i consumatori.

- **710** sono i casi in cui il CEC Italia è intervenuto per aiutare un consumatore residente in un altro Paese dell'Ue che ha avuto un problema con una ditta italiana.
- **534** sono i casi in cui gli addetti dei CEC degli altri Paesi dell'Ue hanno cercato di risolvere i reclami inviati dai consumatori italiani.

Come negli anni precedenti il **30,98%** delle richieste di assistenza hanno riguardato soprattutto i trasporti, il **22,43%** i contratti del tempo libero.

Settore dei trasporti

59,53% - richieste hanno riguardato i diritti dei passeggeri aerei.

14,88% - acquisto di auto.

Tempo libero

I problemi hanno riguardato soprattutto l'acquisto di servizi (ad esempio biglietti per eventi musicali e sportivi, lotterie etc.) e i pacchetti turistici.

Pubblicità

Nel 2012 il CEC ha pubblicato una serie di materiali informativi sui **pacchetti turistici**, **garanzia delle auto importate**, multiproprietà e direttiva servizi, bilateralità e prestazioni mediche oltrefrontiera.

Sui i diritti dei passeggeri aerei il materiale divulgativo riguardava:

- ipotesi di cancellazione
- ritardo e negato imbarco sul volo
- diritti dei passeggeri aerei a mobilità ridotta
- voci di costo dei biglietti aerei

DATI STATISTICI 2012 CEC ITALIA

Richieste di informazione	4.627
Richieste per problemi concreti	987
Casi gestiti	1.244
Comunicati stampa inviati	36
Interviste rilasciate	100
Abbonati newsletter	3.375
Visitatori sito internet	327.962

Giornata dei diritti dei passeggeri aerei

Nel 2012 si è svolta la seconda edizione europea della Giornata dei Diritti dei Passeggeri aerei, lanciata direttamente dalla Commissione Europea (DG Sanco e Move) e celebrata il 4 luglio contemporaneamente in 31 tra i principali scali europei, con allestimento di stand informativi, prestazione di consulenza e distribuzione di materiali informativi - un evento che ha suscitato forte interesse mediatico in tutti gli Stati Ue. Il CEC Italia è stato presente negli aeroporti di Roma Fiumicino Terminal 1 e Terminal 3, Torino, Verona, Bologna, Bari, Cagliari.

Rete giudiziaria europea

A livello nazionale collaborazione fruttuosa sono intercorse con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in qualità di enti co-finanziatori, e con il Ministero di Giustizia nel ruolo di punto di contatto nazionale della Rete Giudiziaria Europea (EJN): il 2012 è stato infatti l'anno di lancio, da parte della Commissione europea del rapporto della Rete ECC-Net in tema di funzionamento del Procedimento Europeo per le Controversie di modesta entità. ■

Contatti in Italia

Sede centrale

Viale Degli Ammiragli, 91 - 00136 Roma - Tel. +39 06 44238090 - Fax. +39 06 44170285
info@ecc-netitalia.it - <http://www.ecc-net.it/>

Sede transfrontaliera di Bolzano

Via Brennero, 3 - 39100 Bolzano - tel. +39 0471 980939 - fax +39 0471 980239
info@euroconsumatori.org - <http://www.euroconsumatori.org>



UNIONE EUROPEA

I diritti dei viaggiatori

di Gianfranco Nitti

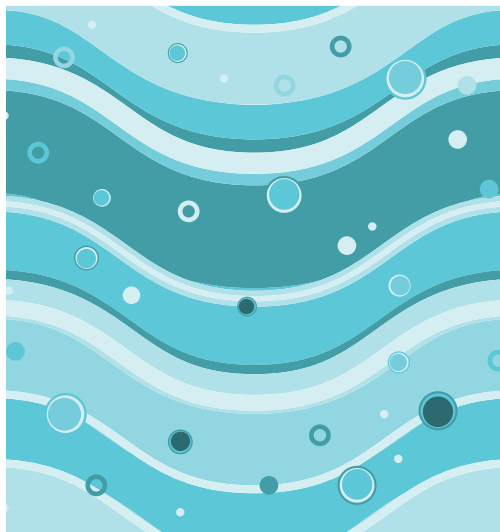
Maggiori diritti a chi viaggia in autobus in tutta l'Ue (ogni anno i passeggeri, oltre 70 milioni sono garantiti dal nuovo regolamento Ue n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

Per chi viaggia in autobus

Secondo dati della Commissione del 2010, il **7,9% dei passeggeri** si sposta all'interno dell'Ue con **autobus e pullman** (più di quanti - il 6,3% - scelgano il treno).

Nel 2011 il **4,5%** degli **italiani** ha scelto il **pullman per recarsi in vacanza** mentre il **7,7%** usava **bus, pullman o tram** per recarsi al lavoro (dati ISTAT).

L'Italia è tra i paesi europei con la flotta più numerosa: nel 2009 circolavano nel nostro paese quasi 100 000 tra bus e pullman, per un fatturato complessivo pari a circa 2,5 miliardi di EUR.



Il regolamento stabilisce i **diritti fondamentali dei viaggiatori** e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni definendone le responsabilità nei confronti dei passeggeri.

Secondo il Vicepresidente della Commissione europea **Siim Kallas**, responsabile per i Trasporti: *"Abbiamo mantenuto le promesse fatte e, grazie a questo regolamento, i diritti dei passeggeri nell'Ue si estendono ormai anche a chi viaggia in autobus. L'UE è ora la prima regione del mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto."*

Stessi diritti per passeggeri di aereo, treno, pullman e nave

Il regolamento sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo. I nuovi diritti prevedono:

- la **non discriminazione basata sulla cittadinanza** riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
- il **trattamento non discriminatorio per le persone disabili** o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
- **informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri** prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
- il **rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di overboo-**



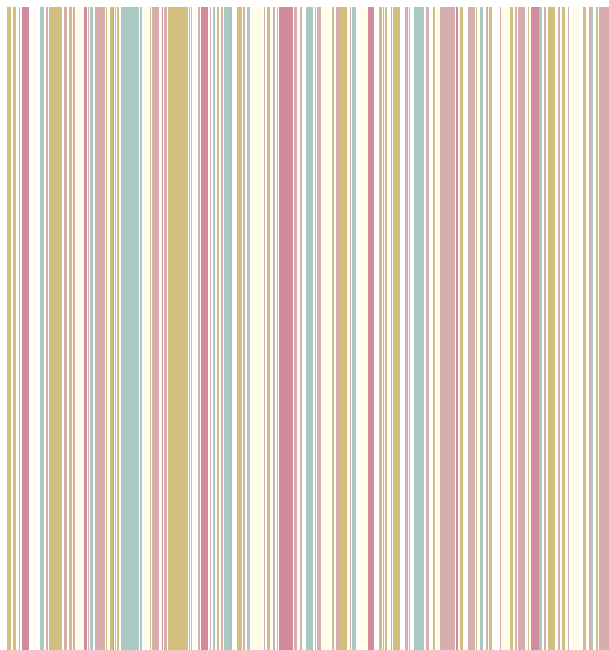
king, cancellazione o ritardo superiore a due ore rispetto all'ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);

- **il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a due ore** rispetto all'ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
- **un'adeguata assistenza** (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di **cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti** per i **viaggi di durata superiore alle tre ore** (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- **il risarcimento** in caso di decesso o lesioni del passeggero o perdita o danneggiamento del bagaglio **in seguito a incidenti stradali**;
- un sistema per la **gestione dei reclami** istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
- **l'istituzione** in ogni **Stato membro di organismi nazionali indipendenti** incaricati di garantire l'applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre **sanzioni**.

L'Ue è il primo spazio integrato

Prima che la Commissione europea decidesse di presentare, cinque anni fa, una proposta sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus non esisteva né un accordo internazionale applicabile nella maggior parte degli Stati membri né una normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto.

L'adozione del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus



(2011) ha completato il quadro giuridico per gli utenti di tutti i modi di trasporto a livello dell'Ue. Oggi l'Unione è il primo spazio integrato al mondo nel quale i diritti dei **passaggeri sono tutelati qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato**: aereo, treno, nave o autobus.

Per conoscere nel dettaglio i propri diritti di passeggero quando si viaggia nell'Ue è possibile consultare il sito della Commissione: **i diritti dei passeggeri a portata di mano** <http://ec.europa.eu/transport/pasenger-rights/it/index.html> da cui si può scaricare **applicazione per smartphone** disponibile per tutte le piattaforme, che presto sarà aggiornata con i diritti dei passeggeri del trasporto con autobus o per vie navigabili.

Risarcimento per il ritardo voli

I passeggeri di un volo che arriva a destinazione finale **con tre o più ore di ritardo** hanno diritto ad un risarcimento pecuniario anche se il volo disponga di una o più coincidenze. Non incide su tale diritto il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dalle normative europee.



Una importante sentenza

È quanto si legge in una sentenza **della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 febbraio scorso** in cui si fa riferimento al Regolamento europeo n. 261/2004 il quale prevede un **risarcimento compreso tra 250 e 600 euro**, a seconda della durata del volo.

Il caso su cui è intervenuta la Corte è quello di **una passeggera del volo Brema (Germania) - Asunción (Paraguay) via Parigi (Francia) e San Paolo (Brasile).**

Il volo iniziale Brema-Parigi è partito con due ore e mezza di ritardo e la passeggera ha perso la coincidenza a San Paolo.

La compagnia aerea del primo volo, in questo caso **L'Air France**, è stata condannata a corrispondere alla passeggera un risarcimento di 600 euro, ma ha fatto ricorso alla Corte sostenendo che il ritardo del primo volo è stato inferiore alle tre ore.

Tuttavia la Corte di Giustizia dell'Ue ricorda che il regolamento comunitario riconosce diritti minimi ai passeggeri del trasporto aereo, nel momento in cui questi si trovano di fronte a tre situazioni:

- ▶ imbarco negato
- ▶ cancellazione del volo
- ▶ ritardo del volo

Nel caso del ritardo, questo deve essere valutato rispetto all'orario di arrivo previsto a destinazione dell'ultimo volo. Se non fosse così ci sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i passeggeri aerei (quelli con un unico volo e quelli con più coincidenze) che comunque subiscono uno medesimo disagio.

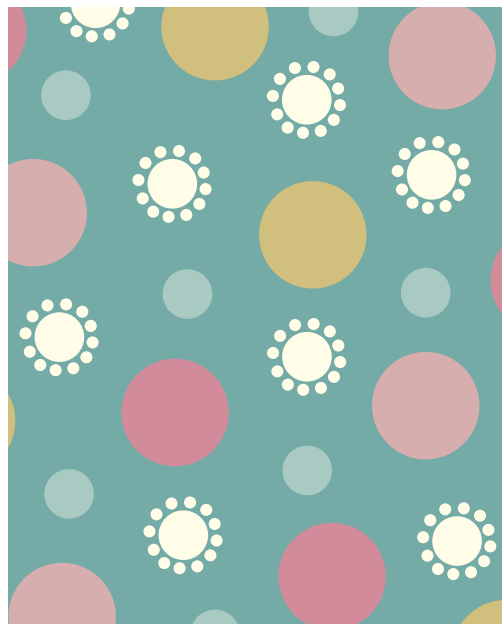
Prezzi biglietti aerei poco chiari

L'Antitrust, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha condannato (provvedimento n.24290 del 27/03/2013) la compagnia aerea *low-cost* irlandese **Ryanair a 400.000 euro di sanzione amministrativa per pratica commerciale scorretta**, vietando la recidività del comportamento sleale, anche in vista della stagione estiva.

Commissioni per i pagamenti con carta di credito

Ryanair, non nuova a questo genere di condotta (già nel 2011 era stata multata per mezzo milione di euro per la scorrettezza delle modalità di rappresentazione ai consumatori del prezzo dei biglietti aerei), **si era già impegnata a modificare definitivamente, entro il 1° dicembre 2012, le modalità di rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei, cioè a non indicare e applicare separatamente alcun supplemento di prezzo al momento del pagamento con carta di credito.**

Per questo motivo, la compagnia aveva provveduto ad eliminare l'indicazione separata della "tassa amministrativa", includendola nella tariffa inizialmente proposta; tuttavia, nei fatti, a fronte dell'eliminazione dell'indicazione separata della "tariffa amministrativa", Ryanair aveva introdotto una nuova commissione, la **"tassa di carta di credito"**, pari al **2% dell'importo totale della transazione**, che si aggiungeva **al termine del processo di prenotazione online in caso di pagamento con carta di credito** (non invece con carta di debito: in questo caso il prezzo rimaneva inalterato).





Una reiterazione della pratica commerciale scorretta

Secondo l'Antitrust, il comportamento di Ryanair configura una reiterazione della pratica commerciale scorretta già precedentemente sanzionata, dal momento che, anche in questo modo, la tariffa inizialmente proposta risulta sensibilmente alterata, e in grado di falsare in maniera apprezzabile la scelta del consumatore relativamente al costo effettivo del servizio, violando il principio in base al quale **il prezzo dei biglietti aerei deve essere sempre chiaramente e integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l'esborso finale**. Il supplemento della "tariffa amministrativa" per pagamento con carta di credito, inoltre, non corrisponde ad un servizio diverso e ulteriore rispetto a quello di trasporto, e come tale non deve essere separato dal prezzo del biglietto aereo.

112 numero europeo di emergenza

La Commissione europea e l'Associazione europea delle unioni nazionali delle agenzie e degli organizzatori di viaggi (ECTAA) hanno chiesto agli **operatori turistici e alle agenzie di viaggio di promuovere il nu-**

mero di emergenza paneuropeo 112 sui loro siti internet, sui biglietti elettronici e nelle grandi destinazioni turistiche.

Il servizio

Il 112 è il numero europeo di emergenza, raggiungibile gratuitamente da telefoni fissi e mobili in tutti i paesi dell'Ue. **Il 112** collega il chiamante al pertinente servizio di emergenza - polizia locale, vigili del fuoco o emergenza sanitaria - e lo mette in comunicazione con un operatore offrendogli la scelta tra varie lingue europee.

È attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. **Il 112** è attualmente operativo in tutti gli Stati membri dell'Ue a fianco dei numeri d'emergenza nazionali (come il 113 o il 118 in Italia). Danimarca, Finlandia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Svezia hanno deciso di adottare il **112** come numero di emergenza nazionale unico o principale.

Il 112 è usato anche al di fuori dell'Ue, ad esempio in Svizzera, Croazia, Montenegro e Turchia.

In Italia

Sono state istituite nelle città e località turistiche principali 19 centrali operative multilingue gestite dall'Arma dei Carabinieri, cui vengono trasferite le chiamate in lingue straniere ricevute da altre centrali. Nel nostro paese è possibile ad esempio comunicare con un operatore del 112 in inglese, francese, tedesco, sloveno e croato; - le chiamate in italiano sono trattate in cinque paesi oltre l'Italia: Repubblica ceca, Spagna, Slovenia, Romania e Croazia.

Secondo un recente sondaggio di *Eurobarometro*, **le persone che conoscono il numero di emergenza 112 sarebbero aumentate di 5 milioni rispetto a un anno fa.** ■



GENERAZIONE 2.0

Consumer Classroom: il nuovo portale europeo di educazione al consumo

Anastasia Crudele

W www.ConsumerClassroom.eu è il nuovo portale europeo per i consumatori disponibile in 21 lingue presentato il 15 marzo 2013, in occasione della Giornata Europea del Consumatore.

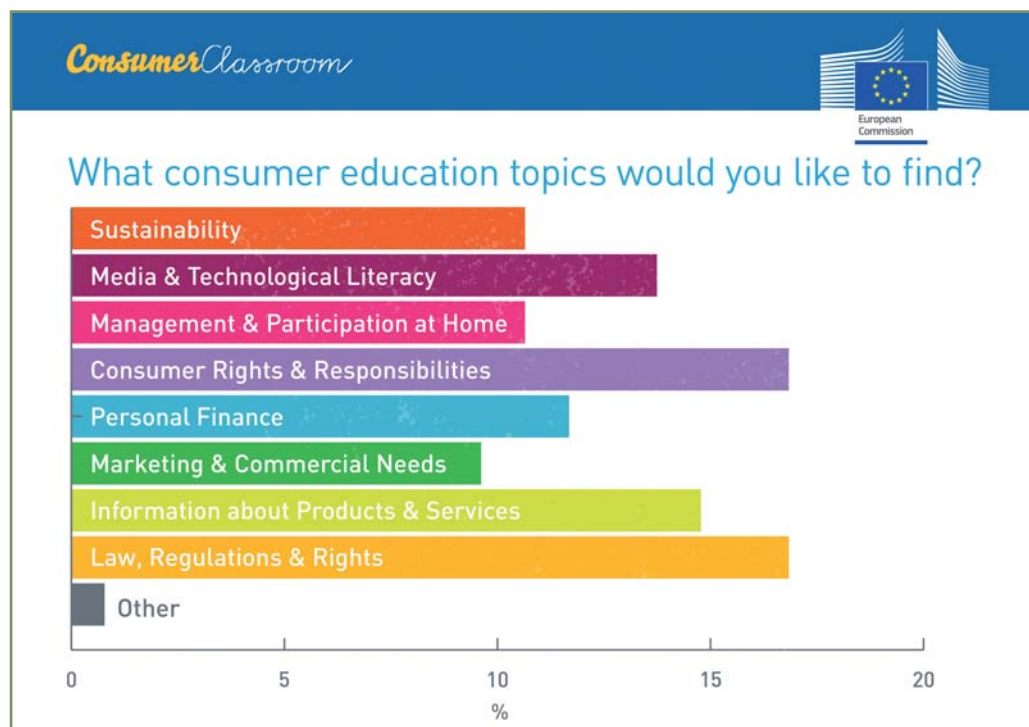
I Partners

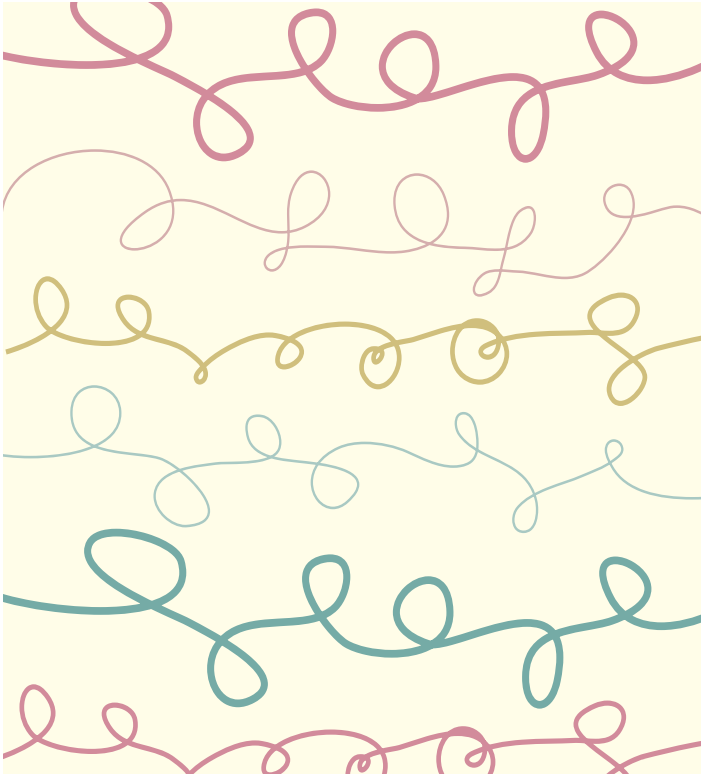
Il progetto è stato finanziato dalla Direzione Generale Salute e Consumo (DG SANCO) della Commissione Europea per incentivare la diffusione della cultura e dell'educazione al consumo, specialmente tra i giovani delle scuole superiori. Il partenariato è composto da: ADETEF (Società del Ministero dell'Economia francese), ASTEC (Società di servizi

irlandese), SIVECO (Società Informatica rumena), EURONET (Società di servizi belga) ed infine *Federconsumatori* in qualità di partner nell'ambito del consumo.

Educazione al consumo

Il nuovo portale multilingue lanciato dall'Ue nasce per promuovere l'educazione al consumo e favorire il suo insegnamento tra gli **studenti di età compresa tra i 12 -18 anni**. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli insegnanti, con 50 **focus group** organizzati in ciascun paese d'Europa per verificare i reali bisogni di formazione. I temi emersi dalle interviste sono:





La community degli insegnanti

Il sito si rivolge agli insegnanti di tutta Europa fornendo loro risorse didattiche e strumenti interattivi per lavorare con studenti tra i 12 e i 18 anni con l'obiettivo di insegnare loro a diventare consumatori responsabili e attenti alla salute e ai diritti. Sul sito sono disponibili **materiali e contenuti multimediali da scaricare** e modificare, grazie ai quali **costruire vere e proprie lezioni** su tematiche importanti ed attuali: educazione al consumo e consumo consapevole, risparmio energetico e alfabetizzazione finanziaria.

Ambizione di tale sito è creare una **comunità interattiva online**, (una rete europea degli insegnanti) e far diventare tale novità *"la voce autorevole al consumo online per migliorare la consapevolezza dei ragazzi"*. Consumer Classroom è una Community per insegnanti che riunisce una **vasta biblioteca di risorse di Educazione al consumo di tutta l'Ue**, con strumenti interattivi e di collaborazione per aiutare a preparare

e condividere le lezioni con studenti e altri insegnanti.

Compositore di lezioni - forum e chat

La forza del sito sta nella qualità delle sue risorse didattiche e nei suoi strumenti di collaborazione come il compositore di lezioni, i forum e le chat dal vivo. È adatto per gli insegnanti, ma aperto a chiunque abbia voglia di contribuire. Il sito è stato sviluppato per rendere più facile agli insegnanti la conoscenza di argomenti riguardanti i consumatori, la **creazione** o la **scelta di lezioni pronte da insegnare** ai propri studenti e per **collaborare**

online con altri insegnanti e classi di tutta Europa.

I temi

Ogni materia scolastica ha elementi di Educazione al consumo - dalla letteratura alla matematica, all'economia domestica, alle scienze e alle lingue - l'Educazione al consumo è trattata in molte discipline e può essere incorporata in diversi programmi. Gli insegnanti possono utilizzare Consumer Classroom, senza essere esperti di educazione al consumo, materia già diffusa in altri paesi, come ad esempio in Inghilterra, Danimarca.

Gli strumenti del portale

Compositore di lezioni: se una **lezione** non si adatta al proprio programma o argomento può **essere personalizzata in base alle proprie esigenze e al contesto nazionale**, utilizzando lo strumento.

Calendario delle lezioni e la mia classe: la possibilità di inserire l'elenco dei propri



studenti e le loro mail, per agevolare l'invio dei materiali didattici al gruppo. **Contattare un esperto:** la possibilità di **chiedere il parere di esperti di Educazione al consumo e la traduzione del materiale d'interesse.**

Consumer Classroom offre lezioni pronte all'uso, per facilitare la preparazione dell'argomento da trattare in classe. Le risorse possono essere utilizzate online, in classe oppure scaricate, stampate o condivise attraverso il web.

Permette di personalizzare il proprio profilo e fare **ricerche sul sito**, lavorare a contatto con insegnanti di altre scuole nel proprio paese o di un altro Stato membro, creare innovativi progetti scolastici tra scuole diverse o costruire le proprie risorse didattiche, grazie agli strumenti utili sul sito web. Consumer Classroom ha lanciato l'iniziativa: **"Vinci un viaggio a Bruxelles con la tua classe"**.

A chi si rivolge il portale?

Oltre agli insegnanti, Consumer Classroom è rivolto anche alle associazioni di consumatori e insegnanti a livello nazionale, i direttori scolastici di scuole secondarie, i Ministri dell'Istruzione e dello sviluppo economico di tutti gli Stati membri e gli esperti di Educazione al consumo.

Chiunque volesse contribuire all'Educazione al consumo può utilizzare il sito web anche oltre i confini europei.



La potenzialità del nuovo strumento sta nell'aver messo insieme le più recenti tecnologie web e l'idea di sviluppo su base comunitaria: questo si è tradotto in dinamicità e interattività dei contenuti e delle azioni. In una società sempre più digitale, Consumer Classroom ha l'obiettivo di farsi voce autorevole della formazione on-line dei giovani consumatori, attraverso risorse didattiche aperte a chiunque abbia voglia di cimentarsi. ■

Cos'è l'educazione al consumo

L'Educazione al consumo si occupa di insegnare alle persone le competenze, le attitudini e le conoscenze necessarie per vivere in una società dei consumi.

È una componente fondamentale della cultura generale, che dovrebbe sostenere i consumatori nei loro tentativi di organizzare la loro vita quotidiana in modo sostenibile.

Molte persone non solo non sono consapevoli del loro comportamento in quanto consumatori, ma non capiscono come e in quale misura possono influenzare l'economia, l'ambiente e la società attraverso il loro comportamento di consumatore individuale.

Consumer Classroom aiuta gli insegnanti ad istruire i giovani per il loro futuro, li prepara fornendo loro le competenze necessarie per consumare in modo cosciente e comprendere il loro ruolo di attori nel sistema economico, creando una società migliore per tutti noi.

Per saperne di più sulle definizioni giuridiche ufficiali e i piani della Commissione europea sull'Educazione al consumo: <http://www.consumerclassroom.eu/it/content/leducazione-al-consumo-e-la-commissione-europea>

CONSUMER SUMMIT

L'europa unisce le forze per far rispettare i diritti dei consumatori

di Anastasia Crudele

consumatori

Per due giorni il 18 e 19 marzo a Bruxelles 2013, 14 Ministri dell'UE e Segretari di Stato competenti per le questioni dei consumatori insieme al Commissario europeo per la salute e i consumatori, **Tonio Borg** ed al Vicepresidente **Viviane Reding** ed oltre 450 soggetti interessati in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e delle imprese, di polizia, delle autorità di regolamentazione e dei Centri europei dei consumatori, si sono incontrati per un vertice dedicato al rispetto dei diritti dei consumatori del-

l'UE *per discutere* della politica di tutela dei consumatori, *per fare il punto* su quanto è stato realizzato e sui nuovi obiettivi per il futuro.

Un ampio dibattito, in cui si sono confrontate più esperienze con un occhio al mercato interno, alle garanzie, all'energia, ma soprattutto a tutti gli **strumenti necessari per rafforzare i diritti dei consumatori**.

Enforcement

L'evento di quest'anno si è concentrato sull'**Enforcement**, ossia su come gli Stati





membri possono organizzare la loro cooperazione per migliorare l'efficienza e ridurre i costi della legislazione a tutela dei consumatori, sul rafforzamento dell'applicazione della legislazione europea dei consumatori, una delle priorità dell'Agenda Europea del Consumatore che la Commissione ha adottato nel maggio 2012.

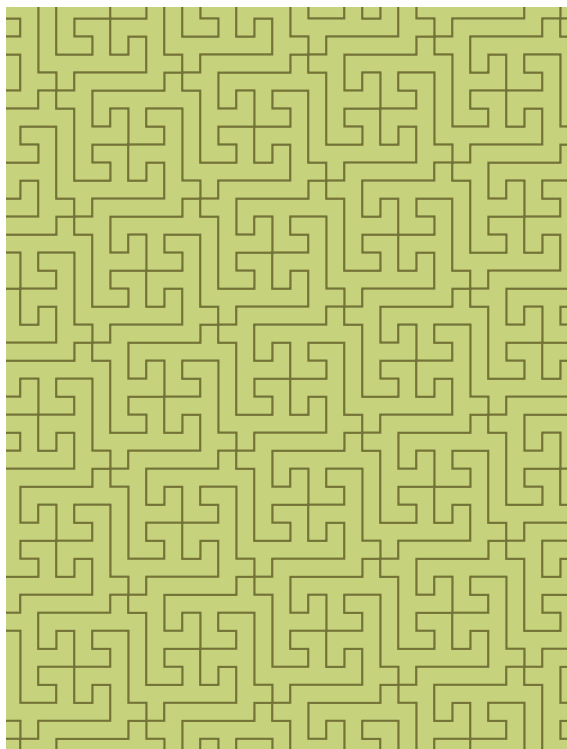
L'obiettivo del Summit

Il sistema di Enforcement nell'Unione europea rappresenta, ancor più nell'attuale situazione di crisi economica, uno strumento fondamentale di garanzia del rispetto delle norme a tutela del cittadino/consumatore. Obiettivo del Summit è stato di rafforzare il livello di attenzione sul tema dell'Enforcement, coinvolgendo i Ministri competenti, in vista del riesame della disciplina (Regolamento 2006/2004/CE).

Il vertice ha offerto l'opportunità di discutere le modalità di rilancio del sistema di Enforcement e di cooperazione fra autorità nazionali competenti e di stimolare la definizione di strumenti più efficaci nei casi di competenza dell'Unione europea nel mercato unico.

Il Summit ha fornito l'occasione per contribuire alle discussioni con i rappresentanti dei consumatori, i governi nazionali, le istituzioni europee, le imprese, le ONG ed il mondo accademico, anche attraverso l'approfondimento offerto da cinque workshop dedicati al rispetto dei diritti dei consumatori con l'obiettivo di proporre soluzioni concrete per migliorare la cooperazione a livello nazionale ed europeo.

Il Commissario **Borg** ha detto: *"Una serie impressionante di diritti dei consumatori esiste nell'Ue, e non solo sulla carta. Ogni cittadino dell'UE dovrebbe sapere come utilizzare questi diritti e ogni azienda dovrebbe sapere che questi diritti saranno ugualmente tutelati in tutto il territorio dell'Ue."*



"Questa è la chiave per garantire la parità di condizioni nel mercato unico nel settore della legislazione sui consumatori. Nel contesto economico attuale, la mia proposta è di guardare ai meccanismi di cooperazione che potrebbero permettere di combattere la stessa infrazione fatta in diversi paesi una volta sola, e non 27 volte!"

Il Vice Presidente **Reding** ha ricordato come proprio il 2013 sia l'anno europeo dei cittadini e facendo riferimento alla recente sentenza sulla concessione dei mutui l'ha definita esemplare per la tutela dei consumatori e per le regole per i consumatori: la sentenza infatti non tocca più i cittadini morosi in quanto la legislazione sui mutui è stata ritenuta contraria alla direttiva sui diritti dei consumatori, realtà che riguarda 350.000 cittadini spagnoli affetti dalla attuale crisi.

Commercio transfrontaliero

La Vice Presidente ha poi ribadito come l'Enforcement sia importante per l'applicazione



cazione delle regole, soprattutto nell'ambito del commercio transfrontaliero.

Ha ricordato poi i traguardi finora raggiunti dai diritti dei consumatori, in fase di trasposizione, alle linee guida per le imprese sulle informazioni da fornire ai consumatori, alla Comunicazione ed al Rapporto sulla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ribadendo la necessità di una applicazione più rigorosa e coerente.

Caso Apple

Sull'esemplare caso **APPLE** la *Reding* ha ricordato come sia stata multata dagli Stati membri per la violazione della norma sulla garanzia biennale dei prodotti, ha nominato la *class action* in corso in Italia, la lettera inviata ai Ministri degli Stati Membri per conoscere le azioni intraprese ed il riscontro ricevuto che ha sottolineato mostra risposte molto diverse ed incoerenti: in 21 Stati Membri l'Apple non informa correttamente i consumatori sulla garanzia dei prodotti.

In conclusione la lezione da apprendere è stata lavorare insieme alle Autorità per un'applicazione più coerente dei diritti dei consumatori.

Infine ha annunciato che è in fase di studio una nuova procedura *small claims* più alleggerita senza supporto legale, con sentenze eseguibili in tutta l'Ue, formulari on-line interattivi, strumenti di formazione per giudici e legali ed oltre alla rete ufficiale una guida per i professionisti del settore ed una altra più semplificata per i consumatori. L'Enforcement deve essere una priorità per tutti! Per questo si sta mettendo a punto una rete che collega le autorità nazionali dei consumatori in una rete di En-

forcement paneuropea.

Le condizioni di consumo

L'Ue ha sviluppato una solida serie di regole di consumo. Tuttavia, i dati raccolti sui reclami dei consumatori a livello nazionale e gli indicatori di performance di mercato, che sono pubblicati nel Quadro di valutazione del mercati dei consumatori (*Scoreboard*), mostrano un livello insoddisfacente delle condizioni dei consumatori nell'Ue. L'Enforcement rimane uno dei problemi più gravi.

La consultazione pubblica on-line

Il dibattito strategico con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ma anche il livello politico in materia di Enforcement del Vertice è il primo passo di un processo volto a ridisegnare il quadro dei diritti dei consumatori nell'Ue. La Commissione europea avvierà studi legali ed una **consultazione pubblica on-line** sulle migliori opzioni che sono emerse dal Vertice.

I risultati di questo lavoro saranno inclusi nella revisione del Regolamento sulla protezione dei consumatori, che potrebbe includere proposte di nuovi elementi legislativi entro la fine del 2014.



Suggerimenti per aumentare la trasparenza

Nel corso del Vertice europeo dei consumatori, sono stati presentati anche i risultati di due dialoghi multistakeholder avviati nell'ambito dell'Agenda europea del consumatore.

Reclami verdi

► **Relazione sulle dichiarazioni ambientali** - L'Agenda dei consumatori europei ha evidenziato che i consumatori dovrebbero essere sostenuti nell'identificare la scelta realmente sostenibile e che sono necessari strumenti efficaci per proteggerli contro le dichiarazioni ambientali fuorvianti. La relazione del dialogo multilaterale sulle dichiarazioni ambientali, mette in evidenza le migliori pratiche e presenta raccomandazioni concrete al fine di aiutare i consumatori a fare scelte verdi informati.

Strumenti di confronto

► **Relazione sugli Strumenti di confronto** - gli strumenti di confronto, ad esempio i siti di comparazione dei prezzi e le recensioni on-line, svolgono un ruolo sempre più importante nel processo decisionale dei consumatori. La relazione

del dialogo multilaterale analizza le attuali sfide, mette in evidenza le migliori pratiche e presenta raccomandazioni concrete per migliorare la trasparenza e l'affidabilità degli strumenti di confronto per i consumatori.

La crisi economica

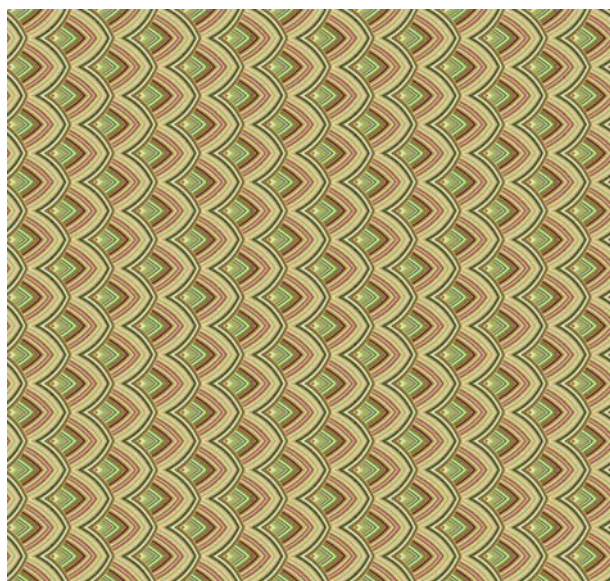
Il primo problema emerso nella discussione è la *crisi economica* in diversi paesi, che ha indotto un peggioramento delle condizioni e del potere d'acquisto dei consumatori, ma anche del rispetto dei diritti dei consumatori. Una crisi che porta molti consumatori a scegliere prodotti per il loro basso prezzo e una qualità inferiore e quindi più esposti a problemi di sicurezza.

Il cambiamento del mercato

Una seconda questione è il *cambiamento* avvenuto nel *mercato* europeo negli ultimi anni. Quando si parla di un miglioramento della garanzia ci dimentichiamo che viene applicata sempre di più a un minor numero di imprese, perché molti prodotti non sono fabbricati in Europa, ma in paesi a basso costo, dove la qualità e la garanzia di sicurezza sono molto basse e spesso non rispettate. I prodotti entrano in Europa senza alcun controllo e spesso fanno concorrenza sleale ai prodotti realizzati in Europa. Vi è la necessità di migliorare non solo la garanzia ma realizzare un migliore controllo sulla provenienza e sulla sicurezza dei prodotti.

Nuovi diritti

Il terzo aspetto riguarda i *nuovi diritti* provenienti dall'Ue, è stata adottata una nuova Direttiva sulle ADR (Alternative Dispute Resolution) che migliora la normativa precedente e una nuova Direttiva sul diritto dei consumatori, che apporta alcuni miglioramenti alla legislazione vigente in materia di pratiche commerciali sleali. (cfr articolo e-commerce a pag. 38). ■



FONDI ANTITRUST

Finanziamento del fondo di garanzia per i pacchetti turistici

di Rachela Vescio

consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico da oltre dieci anni promuove le iniziative rivolte alla tutela dei consumatori, finanziate con l'utilizzo delle sanzioni decise dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), ai sensi dell'art. 148 della legge 388/2000.

A partire dal 2010 tra le iniziative è stato individuato il finanziamento del **Fondo di garanzia del consumatore di pacchetto turistico** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il quadro giuridico

Il Fondo di garanzia del consumatore di pacchetto turistico inizialmente disciplinato dall'art. 100 del Codice del consumo, a seguito della riorganizzazione dell'intera disciplina del turismo, compreso il Fondo, mediante l'adozione del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011) attualmente è previsto dall'art. 51 del Codice del Turismo.

Dotazione ordinaria del fondo

Il Fondo che interviene a garanzia del consumatore che ha acquistato un pacchetto turistico, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o intermediario, **è alimentato in via ordinaria** (art. 51, comma 2 del Codice del Turismo) **dal versamento del 2%** dell'ammontare **del premio delle polizze di assicurazione** obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni. La dotazione ordinaria del Fondo si è dimostrata insufficiente, soprattutto a causa delle numerose richieste di rimborso presentate a seguito del fallimento del Tour Operator "TodoMondo" avvenuta nel 2009.

Fondi Antitrust - dotazione straordinaria

Per soddisfare le numerose richieste di rimborso (le circa 5mila) da parte degli "sfortunati" viaggiatori, il Ministero dello Sviluppo economico





d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha deciso di dotare il fondo di risorse integrative "straordinarie" provenienti dalle multe stabilite dall'Antitrust.

Le somme aggiuntive stanziate a favore del Fondo nel 2010 ammontavano a € 3.000.000,00 (decreto del ministro dello Sviluppo economico del 28 maggio 2010), ma soltanto nel 2012 è stato possibile trasferire tale somma alla Presidenza (decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 19/06/2012).

La capienza del Fondo

Alla fine del 2012, tenuto conto delle risorse disponibili, si è integrato il Fondo di ulteriori € 661.676,28. Un ulteriore finanziamento pari a € 1.516.425,00 è stato versato lo scorso maggio.

Per fare fronte al fallimento di TodoMondo, che ha determinato per il Fondo e i consumatori interessati una criticità straordinaria, è stato complessivamente versato al

Fondo l'ammontare complessivo di € **5.178.101,28**.

Nuove risorse per il Fondo

Attualmente è allo studio un'ipotesi di incremento della percentuale del 2% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni.

Codice del turismo

Tale ipotesi di incremento del finanziamento stabile è stata adottata per far fronte alla procedura di infrazione 2012/4094 aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per la non corretta applicazione degli obblighi derivanti dall'art. 7 della direttiva 90/314/CEE relativamente ai viaggi "tutto compreso". La Commissione Europea ha richiamato l'attenzione sull'articolo 51 del Codice del Turismo che prevede la disponibilità continua di risorse economiche nel Fondo per soddisfare il prima possibile le richieste di rimborso. ■

CONCILIAZIONI PARITETICHE

Contributi alle Associazioni dei consumatori

di Rachela Vescio

consumatori

C'è un tema di cui da un pò di anni si parla tanto, unendo e dividendo: è quello della conciliazione, come strumento di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giustizia ordinaria.

Ma c'è una forma di conciliazione, la **conciliazione paritetica**, che sicuramente unisce, unisce l'**azienda** e il **consumatore** rappresentato dalle associazioni dei consumatori, in qualità di soggetti istituzionalmente deputati alla tutela dei consumatori.

Cos'è la conciliazione paritetica

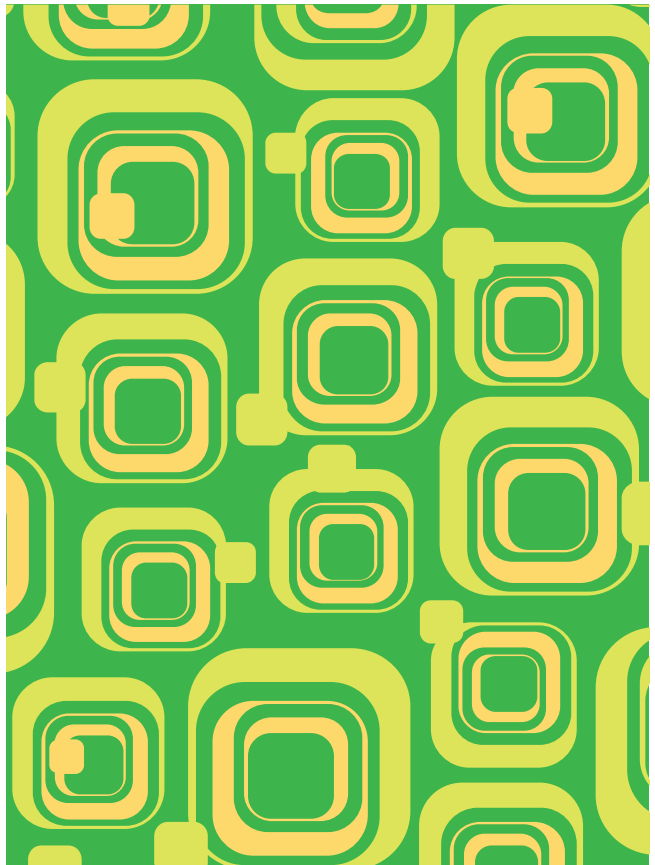
Nelle conciliazioni paritetiche, l'impresa e il consumatore, rappresentato appunto dall'associazione dei consumatori, sono posti sullo stesso piano e risolvono le eventuali controversie insorte tra gli stessi sulla base di regole comuni che gli stessi si sono date e cristallizzate in degli accordi comunemente definiti "**Protocolli d'intesa**".

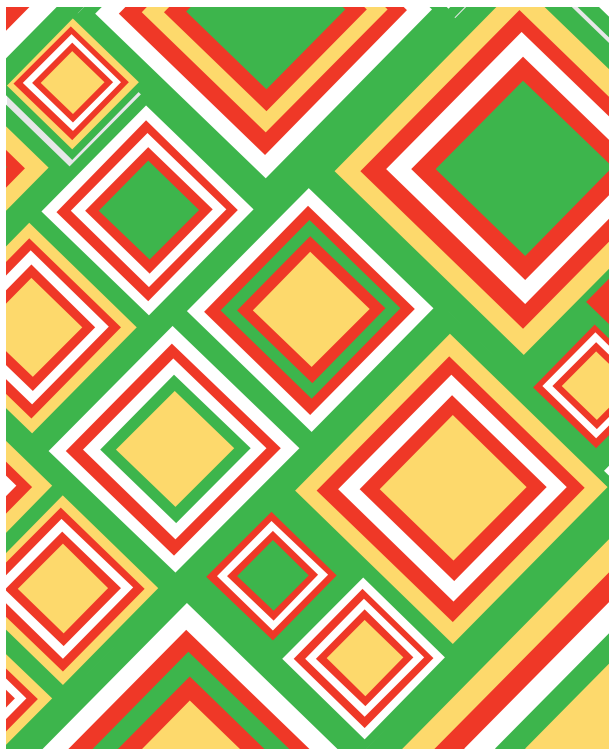
La storia

L'intuizione della bontà dell'utilizzo della conciliazione paritetica, quale strumento principe per risolvere i conflitti in materia di consumo, e come tale meritevole di sostegno pubblico, risale già al 2004. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel 2004 in-

dividua per la prima volta, tra le iniziative da finanziare, ai sensi articolo 148 n. 388/2000, **il riconoscimento di contributi forfettari alle conciliazioni** svolte sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dall'associazione e dall'impresa ed andate a buon fine.

I destinatari dei contributi potevano essere sia le **associazioni nazionali** e **regionali** dei consumatori che le Camere di Commercio. Negli anni tra il 2008-2010 Unioncamere,





ente gestore dei contributi, ha istruito circa 30.000.00 conciliazioni per un impegno finanziario di circa € 3.300.000,00.

Il successo dello strumento

Il frutto di tale sostegno è stato tra l'altro l'incremento del numero dei protocolli sottoscritti non solo nel settore delle telecomunicazioni, ma in quasi tutti gli altri (servizi bancari, trasporti, servizi, turismo ecc.) con un'intensificazione dell'attività conciliativa.

Il contributo forfettario

Dopo una fase di interruzione del sostegno pubblico mediante l'utilizzo dei fondi antitrust alle conciliazioni paritetiche dovuta sostanzialmente alla carenza di fondi disponibili, con D.M. 28 maggio 2010 all'art. 5 è stato nuovamente previsto il riconoscimento di un contributo forfettario alle conciliazioni paritetiche condotte dalle associazioni dei consumatori.

Per mancanza di risorse, l'iniziativa, è partita tuttavia solo nel 2012.

La gestione Invitalia

Infatti con l'affidamento nel 2012 della gestione delle attività ad Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese), mediante la sottoscrizione di apposita convenzione è stato destinato al Fondo per il riconoscimento di contributi alle associazioni dei consumatori, per le conciliazioni concluse con esito positivo l'importo € 1.800.000,00.

Il bando

Lo scorso 13 febbraio 2013 sono stati pubblicati sui siti web del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia, il bando e la modulistica per la presentazione delle istanze di rimborso del contributo.

Associazioni dei consumatori

Possono essere ammesse a contributo unicamente le conciliazioni, concluse con esito positivo, avviate a partire dal 1° gennaio 2013. A differenza dell'esperienza precedente gestita tramite Unioncamere il contributo è riconosciuto unicamente alle associazioni dei consumatori e non più come in passato anche alle Camere di Commercio che hanno oramai una consolidata attività anche nel campo della mediazione.

Prospettive di sviluppo

L'idea su cui si sta ora lavorando, nella prospettiva di uno sviluppo a regime del sistema di riconoscimento di contributi alle associazioni che assistono il consumatore nell'ambito di una conciliazione paritetica è quella di un'alimentazione del Fondo non soltanto tramite fondi pubblici (ovvero fondi provenienti dalle sanzioni comminate dall'Antitrust), come avviene al momento, ma anche tramite versamenti da parte delle aziende che hanno sottoscritto i protocolli di intesa, in un'ottica di una gestione unitaria e coordinata del sistema di incentivazione dello strumento conciliativo. ■





mercato

PRODOTTI

Il nuovo pacchetto sicurezza e vigilanza

di Francesco Piccarreta e Anastasia Crudele

La Commissione europea ha adottato lo scorso 13 febbraio il pacchetto “sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato”, un insieme di misure per semplificare e rendere più omogenee le **norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari**, per razionalizzare le procedure e migliorare il coordinamento e il monitoraggio delle attività di vigilanza del mercato nell’Ue.

Cosa prevede il pacchetto

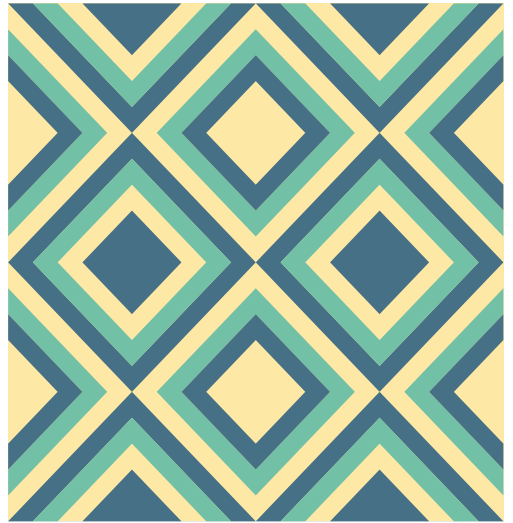
- ▶ una proposta di nuovo Regolamento sulla **sicurezza dei prodotti di consumo**
- ▶ una proposta di Regolamento Unico sulla **vigilanza del mercato dei prodotti**
- ▶ una campagna di Comunicazione “**Prodotti più sicuri e conformi per l’Europa**”, che delinea un piano pluriennale per la vigilanza del mercato
- ▶ una **relazione sull’attuazione e una valutazione finanziaria** del Regolamento sull’accreditamento e vigilanza del mercato dei prodotti commercializzati (CE) n. 765/2008

Prodotti più sicuri

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di **rafforzare la tutela dei consumatori** e creare **condizioni eque per le imprese**.

I prodotti non sicuri non dovrebbero raggiungere i consumatori, ma se ciò accadesse sarà possibile ritirarli rapidamente dal mercato grazie a migliori tecniche di identificazione e tracciabilità.

Una volta adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, le nuove norme saranno applicate dalle Autorità nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri, che



potranno contare su una cooperazione rafforzata e disporranno di strumenti più efficaci per effettuare i controlli.

Le misure di tutela

Le due proposte legislative sono integrate in un piano pluriennale che delinea 20 azioni concrete da realizzare **entro il 2015** per migliorare la vigilanza del mercato nell’ambito del quadro normativo attuale e fino all’entrata in vigore delle nuove norme. Nel mercato unico dell’Ue le merci circolano liberamente e i consumatori e le imprese possono acquistare e vendere prodotti nei 27 Stati membri dell’Ue e nei 3 paesi **Islanda, Liechtenstein e Norvegia** EFTA: *The European Free Trade Association /SEE: spazio economico europeo*.

Le norme di sicurezza dei prodotti dell’Ue, sostenute dalle attività di vigilanza svolte dalle autorità nazionali, sono alla base di un mercato unico sicuro.



Le politiche pro concorrenza
e di tutela del consumatore
possono contribuire a ridurre i costi
della bolletta energetica
e dell'assicurazione auto: un aiuto
importante per milioni di cittadini.

Un quadro unico

Attualmente la normativa dell'Unione in materia di vigilanza del mercato e sicurezza dei prodotti di consumo è frammentata e contenuta in diversi testi legislativi, con conseguenti lacune e doppijoni. Le proposte legislative adottate dalla Commissione renderanno **più coerenti** le norme che disciplinano:

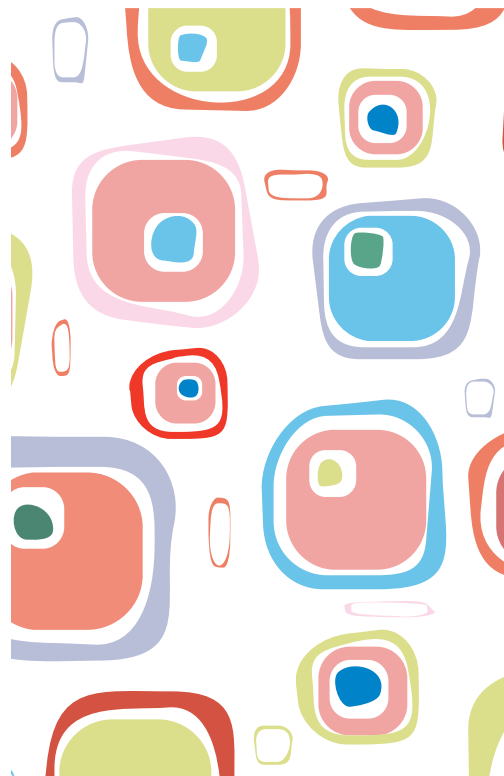
- ▶ **identificazione**
- ▶ **tracciabilità dei prodotti di consumo**
- ▶ **controlli dei prodotti**
- ▶ **modalità di applicazione coordinata delle norme di sicurezza**

La direttiva 87/357/CEE sulle **imitazioni dei prodotti alimentari** e la direttiva 2001/95/CE relativa alla **sicurezza generale dei prodotti** saranno sostituite da un nuovo e moderno Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

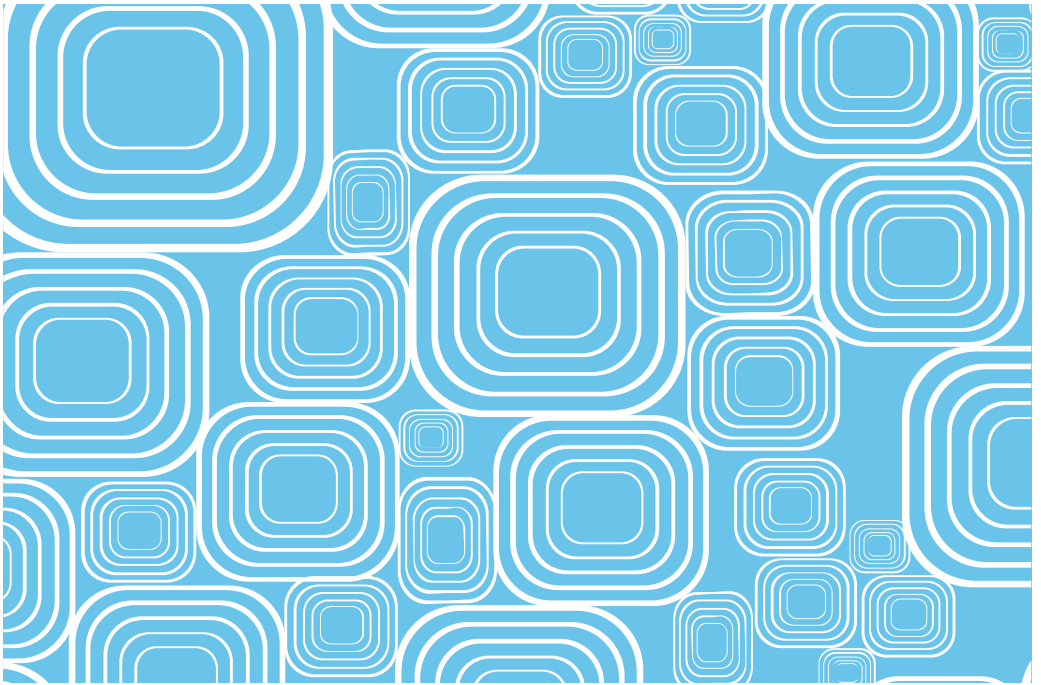
Le norme che disciplinano la vigilanza del mercato, contenute in diversi atti legislativi, saranno fuse in **uno strumento giuridico applicabile a tutti i prodotti** (non alimentari).

Le novità del pacchetto

- ▶ gli operatori economici avranno **obblighi** analoghi quando si tratta di garantire la **sicurezza** dei prodotti di consumo e saranno definite con chiarezza le **responsabilità di produttori, importatori e distributori**;
- ▶ saranno disponibili **strumenti più efficaci per far rispettare le prescrizioni di sicurezza** e le altre prescrizioni connesse ai prodotti, così come per intervenire contro i prodotti pericolosi e non conformi;



- ▶ sarà più facile **tracciare i prodotti di consumo lungo tutta la catena di fornitura**. I produttori e gli importatori dovranno garantire che **sui prodotti sia indicato il paese di origine**. Per i prodotti fabbricati nell'Unione, l'indicazione farà riferimento all'Ue o a uno Stato membro specifico;
- ▶ verrà istituito un **sistema di vigilanza del mercato maggiormente cooperativo nell'Ue**;
- ▶ le procedure per la notifica dei prodotti pericolosi saranno semplificate e il **sistema di allarme rapido esistente (RA-**



PEX) funzionerà in **sinergia** con il sistema di informazione e **comunicazione per la vigilanza del mercato** (ICSMS).

I vantaggi per consumatori e imprese

I vantaggi per i consumatori deriveranno da prodotti sicuri e conformi in tutta Europa con un livello di protezione ancora più elevato, ciò aumenterà la fiducia dei consumatori nel mercato interno.

Per i produttori e le imprese, dall'altra parte, si avranno norme più coerenti in tutti i settori merceologici - i costi di adeguamento alla normativa per le imprese saranno minori rispetto al passato, in particolare per le piccole e medie imprese - e grazie ad un migliore coordinamento dei controlli di sicurezza si eliminerà la concorrenza sleale da parte di operatori disonesti o scorretti.

Il mercato unico europeo

Il pacchetto è stato presentato congiuntamente da **Tonio Borg**, commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, ed **Antonio Tajani**, Vice Presidente e commissario europeo per l'industria e

l'imprenditoria. Va ricordato che l'importanza strategica dell'iniziativa era stata già riconosciuta da tempo, essendo stata inserita al primo posto tra gli **obiettivi strategici delineati dall'Agenda europea dei Consumatori** e tra le 12 azioni chiave dell'**Atto per il Mercato Unico** (SMA II - single market act).

Antonio Tajani, Vicepresidente e Commissario europeo per l'Industria e l'imprenditoria, ha dichiarato: *"Per cogliere tutti i benefici economici del mercato unico abbiamo bisogno di norme sofisticate in materia di sicurezza dei prodotti, che devono essere sostenute da un sistema di attuazione efficace e ben coordinato a livello di Unione. Coordinando meglio i controlli di sicurezza, in particolare alle frontiere esterne dell'Ue, combatteremo anche la concorrenza sleale di operatori scorretti, disonesti o criminali"*.

Tonio Borg, Commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori, ha aggiunto: *"I consumatori si aspettano che i prodotti presenti sul mercato europeo siano sicuri. Le imprese si aspettano di operare*



in condizioni di parità. Le autorità devono disporre di strumenti adeguati per operare in modo efficiente ed efficace. Il pacchetto di proposte che la Commissione ha adottato oggi mira a soddisfare tutte queste aspettative. Siamo convinti che i consumatori, le imprese e le autorità nazionali trarranno grandi benefici da norme chiare e coerenti in tutto il mercato unico, da una vigilanza del mercato più efficace e da una migliore tracciabilità dei prodotti.”

L'enforcement

La politica dei consumatori sta quindi consolidando il proprio ruolo nella strategia europea per la crescita e l'occupazione (Europa 2020).

I vantaggi dovrebbero tradursi anche in **un più efficace sistema di esecuzione delle norme**, il cd. “enforcement” (cfr pag. 38). Dalle prime discussioni avviate in Consiglio e in Parlamento a Bruxelles, sono già emerse alcune questioni chiave: la scarsità di risorse a disposizione dei sistemi di vigilanza; l'impatto degli oneri e dei costi per gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese; la portata delle disposizioni in materia di indicazione di origine e tracciabilità.

La sfida per raggiungere i risultati

Per quanto riguarda le risorse dei sistemi di vigilanza, il livello attualmente già limitato messo a disposizione in diversi Stati membri, inclusa l'Italia, rischia di comprometterne l'operatività. Il miglioramento del sistema dei controlli **dovrà necessariamente richiedere un rafforzamento delle risorse disponibili, anche umane, e uno sviluppo delle competenze**. Questo tema rappresenta una delle ulteriori sfide in tempi di crisi e rilancio della crescita.

Indicazione di origine del prodotto

Il tema dell'indicazione di origine e della tracciabilità merita un approfondimento particolare, tenuto conto dello specifico interesse in Italia. Il pacchetto introduce l'**obbligo per produttori e importatori di indi-**

care il paese d'origine sul prodotto o quantomeno sull'imballaggio o sui documenti che lo accompagnano.

Per i prodotti fabbricati nell'Unione europea, l'indicazione può riferirsi all'Unione o a uno Stato membro.

L'indicazione d'origine integra i requisiti fondamentali in materia di tracciabilità riguardanti il nome e l'indirizzo del fabbricante.

Il Made In

L'indicazione dell'origine costituisce un tema di ampio dibattito in Europa. I precedenti falliti tentativi di introdurre tale obbligo nel contesto della politica commerciale (le proposte sul cosiddetto “Made In”) rendono tra l'altro incerte le prospettive di un accordo politico, tenuto conto delle preesistenti contrapposizioni a volte anche ideologiche tra diversi Stati membri.

Su questo tema la delegazione italiana in Consiglio ha già avuto modo di esprimere, in occasione della presentazione del pacchetto al Consiglio Competitività del 19 febbraio 2013, il proprio sostegno generale all'approccio della Commissione. Analogo sostegno è stato già espresso anche dalla delegazione italiana del Comitato economico sociale europeo - CESE.

Verso il 2015

In conclusione, un breve accenno sulle prospettive negoziali. **L'entrata in vigore della nuova normativa è prevista per il 2015**. I lavori in Consiglio sono ancora in una fase preliminare, il Parlamento europeo ha nominato i suoi relatori ma ha da poco avviato le discussioni.

Se entro la prima metà del 2014 non si raggiungerà un accordo, si rischia una fase di stallo in concomitanza con l'elezione del nuovo Parlamento europeo e la scadenza del mandato dell'Esecutivo europeo.

Dal 1° luglio 2014 la Presidenza di turno del Consiglio Ue spetterà all'Italia. Il negoziato sul pacchetto “sicurezza e vigilanza” potrebbe quindi **rientrare tra le nostre responsabilità programmatiche**. ■

E-COMMERCE

Verso un enforcement piú efficace dei diritti dei consumatori Ue

di Lucia Caravatta*

mercato

Internet ha rivoluzionato la vita quotidiana dei cittadini-consumatori europei, dando loro la possibilità di compiere, ovunque e in qualsiasi momento, acquisti a distanza, online o tramite dispositivi mobili.

I progressi delle tecnologie informatiche e delle tecniche di comunicazione e informazione istantanea hanno modificato radicalmente il modo in cui le imprese pubblicizzano e vendono i loro beni e servizi.

In Europa, il commercio elettronico si sta espandendo molto velocemente e sta inoltre assumendo forme diverse che vanno dall'uso dei *social networks* al *mobile commerce* (*m-commerce*), che permette di gestire il commercio elettronico attraverso un dispositivo mobile, come un telefono cellulare smartphone o un computer palmare.

Cos'è l'e-commerce Business to Consumer?

Si tratta di transazioni commerciali tra operatori economici professionali e consumatori per via elettronica.

Secondo i dati Eurostat (ufficio statistico dell'Ue) gli acquisti online riguardano prevalentemente beni di consumo quali film, musica, libri, viaggi e vacanze, abbigliamento sportivo, articoli casalinghi, biglietti per eventi.

I vantaggi dell'e-commerce

La possibilità di comparare i prezzi e di ordinare prodotti comodamente, in ogni momento e giorno della settimana, rappre-

senta il principale vantaggio di acquistare su internet.

Per i consumatori europei la **libertà di scelta e il risparmio di tempo e denaro** rappresentano tanto più un vantaggio nel caso del commercio elettronico transfrontaliero.

Nell'attuale momento di crisi economica si riscontra, tuttavia, una diminuzione della fiducia dei consumatori nel mercato interno e negli acquisti online oltre confine.

Nel 2012, del 53% dei consumatori che hanno effettuato acquisti online, solo il 15% ha acquistato in un altro Stato membro dell'Ue.

Il livello di fiducia dei consumatori nel mercato unico europeo risulta dalla misurazione di una serie di indicatori:

- ▶ qualità della normativa
- ▶ efficacia della risoluzione delle controversie e della trattazione dei reclami
- ▶ fiducia dei consumatori nelle autorità, nei commercianti, nei pubblicitari e nelle associazioni dei consumatori
- ▶ fiducia nella sicurezza dei prodotti presenti sul mercato.

Perché i consumatori europei non sfruttano a pieno le potenzialità dell'e-commerce?

Sebbene il commercio elettronico continui a crescere in tutta l'Unione Europea, esso rimane tuttavia essenzialmente domestico. Dai più recenti studi di mercato sul commercio elettronico emerge che i motivi per i quali i consumatori europei non acquistano online coincidono con le preoccupazioni che gli stessi consumatori hanno

* Stagista presso la Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore.



nell'effettuare acquisti attraverso internet a livello transfrontaliero.

I dati tuttavia dimostrano che l'esperienza reale di acquistare a livello transfrontaliero svolge un ruolo importante per eliminare la sfiducia dei consumatori verso i venditori stranieri e che, quindi, l'e-commerce transfrontaliero non sembra causare più problemi di quello domestico.

I pagamenti online

A differenza della tradizionale forma di commercio offline, che prevede il contatto diretto con il professionista per l'intera durata dell'operazione di acquisto, **l'e-commerce si basa invece su modalità di pagamento elettronico a distanza.**

Troppo spesso gli utenti di internet nutrono dubbi sulla sicurezza dei pagamenti online o addirittura si confrontano con il limite di una scelta ristretta degli strumenti di pagamento.

Le carte di credito non sono tutte uniformemente e ampiamente accettate per effettuare pagamenti online, e non tutti i cittadini europei possiedono carte di credito.

I costi aggiuntivi, a volte elevati, previsti per il pagamento elettronico **contribui-**

scono altresì a ridurre la fiducia dei consumatori nelle modalità di pagamento a distanza, impedendogli quindi di beneficiare appieno delle potenzialità dell'e-commerce.

Le stesse imprese considerano il costo del pagamento eccessivo, in particolare per i micro - pagamenti, in settori, quali stampa, musica e film online, che dovrebbero invece svilupparsi assai rapidamente senza subire gli ostacoli derivanti dalla scarsa economicità e dalla mancanza di fiducia dei consumatori.

La consegna dei beni acquistati online

Per quanto riguarda la consegna dei beni acquistati online, la fiducia dei consumatori è strettamente collegata al loro desiderio di ricevere il bene ordinato ad un costo ragionevole, senza eccessivo ritardo e in buono stato. Tra le principali preoccupazioni dei consumatori nei confronti del commercio elettronico a **dimensione transfrontaliera** si annoverano:

- la mancata consegna del bene
- la restituzione del prodotto al mittente
- il danneggiamento o lo smarrimento della merce

Il commercio elettronico contribuirebbe a ridurre le disuguaglianze in termini di coesione territoriale, laddove si riuscisse a garantire un adeguato ed efficiente servizio di consegna anche nelle zone rurali e nelle regioni più periferiche dell'Unione Europea.

Cosa vorrebbe il consumatore Europeo?

Dai diversi sondaggi effettuati in materia, risulta che il consumatore europeo vorrebbe:

- ▶ più alternative di consegna con la possibilità di scegliere quella più conveniente in termini di costo
- ▶ informazioni preliminari più precise sull'iter della consegna
- ▶ procedure meno complicate di restituzione al mittente
- ▶ servizi di facile uso che preannuncino la consegna mediante le nuove tecnologie (avviso tramite smart phone, SMS)

Gli obiettivi del libro verde

Nel novembre 2012, la Commissione europea ha adottato il **Libro verde "Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'Ue** al fine di un mercato unico per:

- ▶ la **consegna dei beni acquistati online** a vantaggio dei cittadini
- ▶ l'integrazione dei mercati dei **pagamenti tramite carte**, internet o telefono mobile

L'obiettivo è di rendere questi servizi di pagamento trasparenti e convenienti per i consumatori e per i venditori, di migliorare **la standardizzazione e l'interoperabilità dei pagamenti online** o tramite dispositivo mobile e aumentarne il livello di sicurezza a garanzia della protezione dei dati dei consumatori e degli utenti.

L'importanza di una corretta informazione

Se da un lato aumentano gli acquisti effettuati online, dall'altro cresce anche il rischio per i consumatori dell'Unione Europea di incorrere in **prodotti non sicuri**. Internet infatti è spesso utilizzato come mezzo di diffusione di prodotti e servizi contraffatti o che violano i diritti di proprietà intellettuale.

Anche questo mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle piattaforme di vendita su internet e nei servizi online.

In talune circostanze i cittadini-consumatori europei lamentano la mancanza di trasparenza e di una corretta e completa informazione sulle caratteristiche tecniche e sulla qualità dei prodotti e dei servizi disponibili nel mercato interno digitale, a scapito della certezza del diritto, del rispetto del loro diritto fondamentale all'informazione e della loro consapevolezza e capacità di scelta.

Una simile carenza di trasparenza e correttezza informativa ostacola anche le potenzialità virtuose di un modello di mercato basato sul consumo sostenibile.

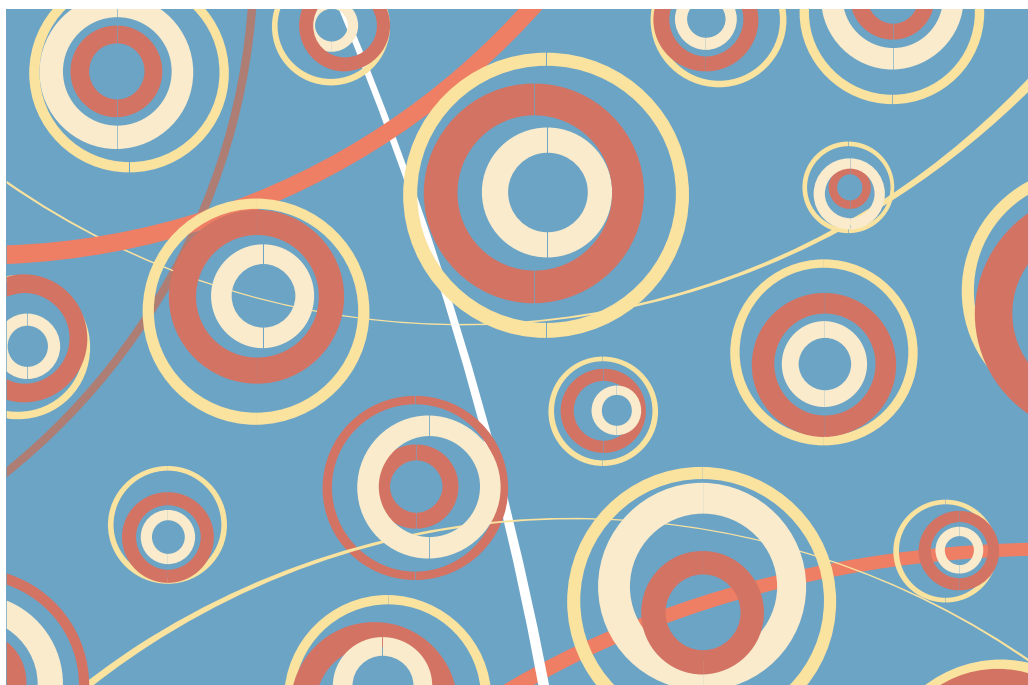
Una pratica commerciale scorretta: il Greenwashing

Ad oggi, infatti, il corretto e buon funzionamento del mercato interno, dal punto di vista della tutela del consumatore e delle sue scelte di acquisto di beni e fruizione di servizi, è, non di rado, ostacolato dalle cattive condotte commerciali degli operatori economici.

Un esempio di stringente attualità è rappresentato dal fenomeno del *Greenwashing*, consistente nell'**uso, da parte di aziende e professionisti "non diligenti", di strategie pubblicitarie** e comunicazioni commerciali **dirette ad evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto, attribuendone qualità ecosostenibili non sempre verificabili**, al solo scopo dello sfruttamento dell'immagine commerciale del mero profitto.

Si tratta di pratiche commerciali scorrette idonee ad alterare la capacità di scelta del consumatore, inducendolo a percepire di dare un contributo effettivo alla tutela dell'ambiente.

La trasparenza informativa da parte dei professionisti ed una informazione di qualità, quindi chiara e precisa, è assolutamente necessaria ai fini di un comportamento economico coerente e consapevole da parte del consumatore.



La tutela dei diritti dei consumatori: la nuova direttiva

Si prevede che, con l'attuazione piena, entro il 13 giugno 2014, delle disposizioni nazionali di esecuzione della **direttiva 2011/83/UE** sui diritti dei consumatori, si conseguiranno miglioramenti **nell'informazione e nella trasparenza nel settore degli acquisti online**:

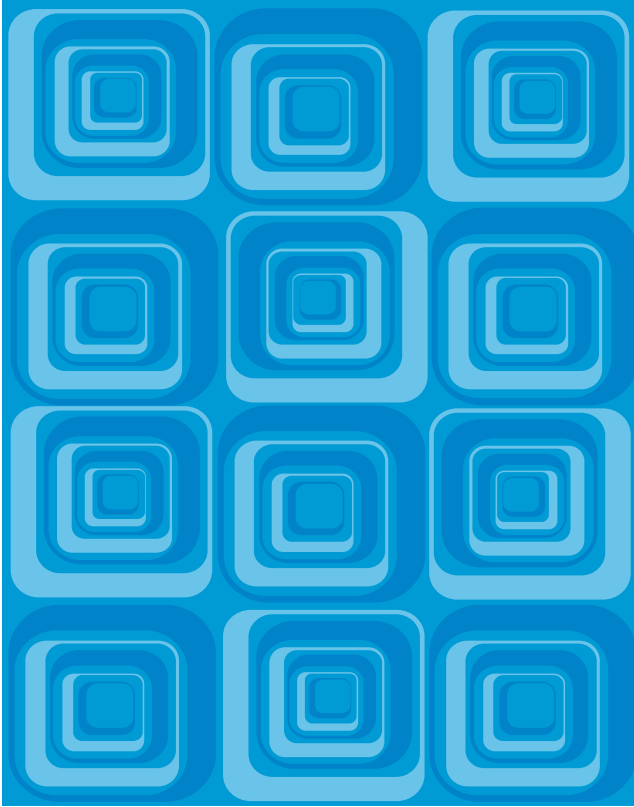
- ▶ l'eliminazione delle spese occulte
- ▶ una maggiore trasparenza sui prezzi nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali
- ▶ tempi più lunghi per il diritto di recesso (14 giorni)
- ▶ migliori diritti di rimborso, e quindi dove applicabile, anche dei costi di consegna dei prodotti
- ▶ possibilità per il consumatore di utilizzare un modulo tipo di recesso, in cui devono essere indicati chiaramente i dati di contatto e l'indirizzo per la restituzione al mittente
- ▶ obblighi chiari di informazione riguardo ai costi della restituzione al mittente dell'articolo acquistato in caso di recesso

La gestione dei reclami e della controversie

In caso di problemi che potrebbero insorgere durante le operazioni di acquisto online, i consumatori devono poter esporre reclamo in maniera semplice ed ottenere una risposta rapida. Per accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero è necessario potenziare l'efficacia dell'applicazione delle norme e facilitare la risoluzione delle controversie online.

In quest'ottica, la Commissione ha proposto una nuova direttiva sulla risoluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie dei consumatori (Direttiva sulle ADR - Alternative Dispute Resolution) ed un regolamento sulla risoluzione delle controversie online (Regolamento sulle ODR - **Online Dispute Resolution**).

Attualmente l'offerta nei singoli Stati membri di organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori è frammentaria e incompleta. Ciò crea particolari difficoltà nel contesto delle operazioni di commercio elettronico transfrontaliero, quali:



- ▶ barriere linguistiche
- ▶ costi potenzialmente più elevati della giustizia tradizionale
- ▶ differenze a livello legislativo fra Stati membri

Inoltre, mentre la metà dei sistemi di giustizia alternativa offre ai consumatori la possibilità di presentare un reclamo online, pochi consentono di condurre l'intera procedura online.

Il regolamento ODR

Mira ad istituire un sistema comune e uniforme in tutta l'Ue che agevolerà la risoluzione delle controversie tra professionisti e consumatori connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.

La piattaforma ODR consisterà in un sito web interattivo accessibile gratuitamente sia ai consumatori che ai professionisti e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Ue. I consumatori potranno presentare reclami at-

traverso uno specifico modulo elettronico disponibile sul sito. Il 12 marzo 2013 il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto legislativo ADR-ODR.

E-enforcement

I consumatori svolgono un ruolo importante nell'economia dell'Ue e nel conseguimento dell'obiettivo di rafforzare il mercato unico per stimolare la crescita, creare posti di lavoro, rafforzare la concorrenza, e contribuire al cambiamento sociale.

La spesa per i consumi ammonta attualmente al 56% del PIL dell'Ue. Stimolare la domanda può svolgere un ruolo importante nel portare l'Ue fuori dalla crisi. Per ottimizzare il loro ruolo in Europa, i consumatori hanno bisogno di una tutela efficace dei loro diritti.

Cooperazione per la Protezione dei Consumatori (CPC)

Il **Regolamento (CE) n. 2006/2004** sulla cooperazione per la tutela dei consumatori dell'Ue (CPC) è stato adottato per migliorare l'applicazione della normativa che tutela i diritti dei consumatori nel mercato interno (Enforcement).

Si tratta nello specifico di norme che intendono tutelare gli interessi economici collettivi dei consumatori. La protezione dei consumatori nel quadro degli acquisti transfrontalieri è migliorata grazie all'istituzione, da parte di questo regolamento, di **una rete di cooperazione giuridica fra Stati membri**.

Il regolamento, infatti, stabilisce meccanismi di assistenza reciproca tra le Autorità competenti degli Stati **per far fronte alle violazioni intracomunitarie e transfrontaliere dei diritti dei consumatori** e quindi per il controllo della effettiva applicazione



della normativa riguardante la tutela dei consumatori nel mercato interno. Il quadro giuridico creato riguarda lo scambio di informazioni, le richieste di misure esecutive, nonché il coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di applicazione della normativa.

Il mercato elettronico

Sebbene il mercato digitale offra molte opportunità sia agli imprenditori che ai consumatori, il sistema informatico di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori (CPC) rileva, in ambito europeo, un **elevato numero di irregolarità nelle vendite online in tutta l'Unione**.

C'è incertezza sulle regole: i consumatori non hanno fiducia nel commercio transfrontaliero e quindi non sfruttano a pieno il potenziale di crescita del mercato interno. I diritti tuttavia esistono solo se applicati correttamente. In maniera più specifica, è necessaria un'applicazione uniforme dell'esistente insieme dei diritti dei consumatori europei.

Potenziare l'Enforcement dei diritti dei consumatori dell'Ue è fondamentale anche per aumentare la loro fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, perché permette di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso regole comuni ed una corretta attuazione ed applicazione delle stesse. La rete CPC è in vigore dal 2007, ma ora serve un grande impegno per creare una maggiore fiducia dei consumatori ed un migliore rispetto delle regole nei mercati online.

Agenda europea del consumatore

Il rafforzamento dei diritti e delle tutele dei consumatori è alla base della politica perseguita dall'Agenda europea del consumatore, adottata a Bruxelles lo scorso 22 maggio 2012.

La nuova Agenda intende emancipare i consumatori e sensibilizzarli dando loro gli strumenti per partecipare attivamente al mercato, per far sì che esso funzioni nel loro interesse, per esercitare il loro potere

di scelta e far debitamente rispettare i loro diritti. In particolare, l'Agenda si propone di aggiornare la politica a tutela dei cittadini con i cambiamenti avvenuti nella società digitale, in particolar modo per risolvere le numerose problematiche che i consumatori incontrano nelle transazioni online.

Il summit europeo dei consumatori 2013

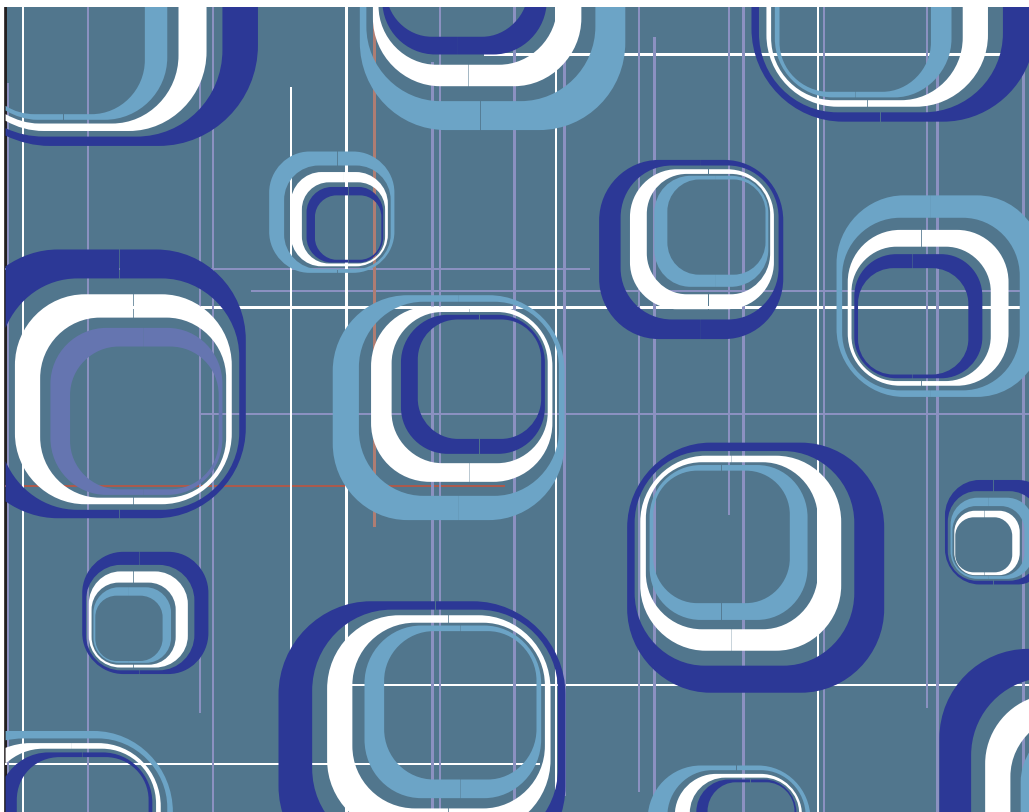
In continuità con le priorità delineate nella European Consumer Agenda 2012, **il Vertice Europeo dei Consumatori**, che si è svolto a Bruxelles il 18-19 marzo 2013, ha avviato la riflessione sulla **modifica del Regolamento CPC**. Relativamente alla revisione di questo regolamento e all'obiettivo di potenziare l'Enforcement dei diritti dei consumatori, la Commissione europea lancerà una consultazione pubblica online prima dell'estate, e parallelamente verranno avviati gli studi sulle questioni più tecniche e giuridiche, anche ai fini di valutare l'impatto del disegno di revisione dell'attuale quadro normativo a tutela dei consumatori europei e dei loro diritti nel mercato interno.

Il sistema di informazione del mercato interno (IMI)

Più specificamente, come Piano d'azione per promuovere il commercio elettronico e per migliorare l'accesso online a diversi tipi di beni e servizi per i consumatori in tutta l'UE, la Commissione intende, oltre che potenziare la rete di Cooperazione per la tutela dei consumatori, estendere il **sistema di informazione del mercato interno (IMI)**, per garantire la corretta applicazione della Direttiva sul commercio elettronico e delle direttive a tutela dei consumatori online.

La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico

Ha rimosso una serie di ostacoli per l'acquisto di beni e per la fruizione di servizi per via elettronica a livello transfrontaliero. La clausola del mercato interno (Art. 3 della direttiva), in cui si afferma che gli



Stati membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro, è la chiave di volta del mercato unico digitale. Le consultazioni effettuate indicano che una revisione della direttiva non è necessaria. Si ritiene tuttavia di doverne migliorare l'attuazione, in particolare attraverso una più efficace cooperazione amministrativa della rete delle autorità nazionali competenti e responsabili per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Per facilitare la cooperazione amministrativa, la Commissione europea ha messo a punto il Sistema d'informazione del mercato interno (IMI).

L'IMI è uno strumento elettronico che permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese. Il ricorso al sistema IMI, già in atto per gli altri strumenti legislativi euro-

pei, potrebbe facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, quando si tratta di far rispettare la direttiva sul commercio elettronico.

Il nuovo regolamento IMI (regolamento (UE) n. 1024/2012)

Entrato in vigore il 4 dicembre 2012, ha consolidando il quadro giuridico, esso pone le basi per una estensione del sistema a nuovi settori. È, infatti, previsto che il sistema IMI verrà utilizzato nel settore dell'e-commerce, con l'obiettivo di migliorare le procedure di coordinamento e la trasparenza delle azioni delle autorità nazionali competenti nel quadro degli obblighi di cooperazione e di notifica previsti dalla direttiva 2000/31/CE.

La Commissione ha specificato che il nuovo sistema di cooperazione dovrà coesistere con quello istituito dal Regolamento CE 2006/2004 (CPC) per sviluppare una maggiore sinergia tra le autorità competenti. ■



Per saperne di più

Consulta la versione online di questo numero sul sito del www.mise.gov.it per navigare i documenti:

Consumers at home in the Single Market (Scoreboard, Eurobarometer consumers and retailers cross-border sales, 2012):

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

The European On-line Marketplace, ECC-network 2012:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/e-commerce-report-2012_en.pdf

E-Commerce and other on-line services (Commission Communication and working papers, 2012)

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

External evaluation of the Consumer Protection Cooperation Regulation 2006/2004/EC (GHK, 2012)

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Un'agenda europea dei consumatori – stimolare la fiducia e la crescita (COM (2012) 225 final)

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf

LIBRO VERDE. Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (COM(2012) 698 final)

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_it.pdf

LIBRO VERDE. Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono Mobile (COM(2011) 941 definitivo)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF>

European Consumer Summit 2013

http://www.european-consumer-summit.eu/index_en.html

Regolamento (CE) n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:IT:PDF>

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (GU, L 178, 17.7.2000)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:IT:PDF>

Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (GU, L 364, 22.11.2011)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF>

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE [direttiva sull'ADR per i consumatori - COM/2011/0793 definitivo]

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF>

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori - COM/2011/0794 definitivo)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0794:FIN:IT:PDF>

Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF>

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html

Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Reg. CPC)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0001:IT:PDF>

AGENDA DIGITALE

Ini-PEC: Indice nazionale di indirizzi di imprese e professioni

di Maria Raffaella Croci

mercato

È partito a giugno il portale telematico per consultare on-line l'**elenco degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC)** delle imprese e dei professionisti, "**indice ini-pec**" istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con il decreto del Ministro del 19 marzo 2013. (G.U. 83 del 9-5-2013).

A cosa serve l'ini-pec?

Il portale è accessibile a tutti: pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, gestori di pubblici servizi, esercenti di pubblici servizi e semplici cittadini possono accedere senza alcuna autenticazione. Questo Indice, reso pubblico, accessibile a tutti e con carattere di ufficialità, costituisce l'**unico punto di accesso per tutti gli indirizzi PEC di imprese e professionisti** per i quali, nel corso degli ultimi anni, è diventato obbligatorio il possesso e l'utilizzo della posta elettronica certificata. In questo modo, grazie all'ini-pec, imprese individuali, societarie e professionisti, possono gestire in modo più immediato e

meno oneroso ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità Giudiziaria).

Amministrazione digitale

L'INI-PEC rappresenta l'elemento centrale dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) in quanto esprime la sfida per un nuovo modello di amministrazione de-burocratizzata, con particolare riguardo ai rapporti che intercorrono in ambito fiscale, previdenziale, lavoristico, ecc, fra cittadino e P.A.

L'indice INI-PEC è stato previsto con l'articolo 5, comma 3 del decreto "Crescita 2.0" DL n.179/2012, che ha implementato alcune norme del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) volte alla modernizzazione del settore pubblico italiano e dei rapporti tra amministrazione e cittadini.

Giustizia digitale

Nell'ambito di questa riforma, in particolare, il legislatore ha voluto assegnare alla PEC un ruolo centrale, scegliendo come via prioritaria l'informatizzazione delle re-

lazioni tra i vari attori della vita amministrativa nazionale: ad esempio con le disposizioni dettate in materia di processo civile telematico (commi 4 e ss. dell' articolo 16 del D.L. n.179/2012) ha modificato alcuni articoli chiave del codice di procedura civile, prevedendo che *"nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di*





La tecnologia digitale

INI-PEC è la prova che l'innovazione passa anche attraverso azioni semplici, come mettere a disposizione in un luogo digitale gli indirizzi di posta elettronica certificata: un fatto all'apparenza scontato che però cambia la pratica quotidiana di migliaia di cittadini, e pubbliche amministrazioni, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

La realizzazione di INI-PEC è stata possibile grazie alla collaborazione di vari soggetti:

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha gettato le basi normative ed ha coordinato gli attori coinvolti.
- InfoCamere ha realizzato il portale INI-PEC sotto le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ed ha censito e contattato più di 1.800 Ordini Professionali e Collegi territoriali per raccogliere tutti gli indirizzi PEC in loro possesso.
- Gli Ordini e Collegi hanno inviato i dati che oggi alimentano INI-PEC e continueranno a farlo man mano che i loro iscritti ne forniranno di nuovi.
- Le Camere di Commercio hanno messo a disposizione gli indirizzi PEC delle imprese italiane presenti nel Registro Imprese e continueranno a garantirne l'aggiornamento.

I numeri dell'INI-PEC a luglio 2013

Ad oggi sono stati raccolti quasi 840.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a oltre 1.320 ordini e collegi professionali.

Per quanto riguarda la sezione imprese, sono disponibili circa 3.400.000 indirizzi PEC e altri 600.000 (soprattutto imprese individuali) sono in fase di aggiornamento.

posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

Una anagrafe delle PEC

Si può quindi affermare che con questa riforma sta nascendo un'anagrafe degli indirizzi PEC a cui rivolgersi per ogni finalità di notificazione.

Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità e le forme per comunicare all'INI-pec gli indirizzi e gli aggiornamenti in possesso di:

- ordini e collegi professionali per i propri professionisti
- registro delle Imprese per le imprese individuali e societarie

Il domicilio elettronico di imprese e professionisti

Tutti i cittadini, senza alcuna necessità di autenticazione (e senza obbligo di dimostrazione di alcun interesse specifico alla consultazione), potranno interrogare gratuitamente il **portale telematico dell'INI-PEC** e reperire la **domiciliazione elettronica ufficiale** dell'impresa o del professionista a cui hanno necessità di rivolgersi.

Non solo, ma anche l'Amministrazione - centrale, locale, tributaria - avrà l'obbligo di instaurare un rapporto telematico ufficiale con detti soggetti per dialogare con loro ai fini dello svolgimento dell'azione amministrativa.

SPC - sistema pubblico di connettività

L'indice diviso in **due sezioni** *per le imprese* e *per i professionisti* è strutturato su base esclusivamente informatica e realizzato con il **sistema pubblico di connettività (SPC)**: un insieme di infrastrutture tecnologiche e regole tecniche che permettono di condividere, integrare e diffondere il patrimonio informativo e dei dati della PA.

Questo sistema assicura l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, nel rispetto della sicurezza e riservatezza delle informazioni.

La sezione per le imprese

Per la prima sezione le chiavi di alimentazione ed accesso sono:

- la provincia (che coincide con la CCIAA presso il cui Ufficio del Registro è iscritta l'impresa)
- il codice fiscale (ovvero il numero di iscrizione all'ufficio del registro)
- la ragione sociale/denominazione
- l'indirizzo PEC



La sezione per i professionisti

Per la seconda sezione le chiavi sono:

- la provincia
- l'ordine/collegio di appartenenza
- il codice fiscale
- il nominativo
- l'indirizzo PEC;

Tutti dati, questi, che saranno di pubblico dominio e rappresentati in modo trasparente, quindi fruibili cioè consultabili da parte di tutti senza necessità di alcuna autorizzazione.

Gli step di realizzazione del portale telematico

Veniamo ora alle singole fasi di composizione dell'INI-PEC:

- Fase iniziale **"costituzione"**: conclusa l'8 giugno 2013.

Caricamento massivo di tutti gli indirizzi pec iscritti nei Registri delle Imprese camerali.

Trasferimento telematico degli indirizzi pec in possesso di Ordini e Collegi professionali.

È stato creato un account dedicato **aggiornamento@cert.inippec.gov.it** a cui gli Ordini e Collegi dovranno inviare gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata da loro detenuti.

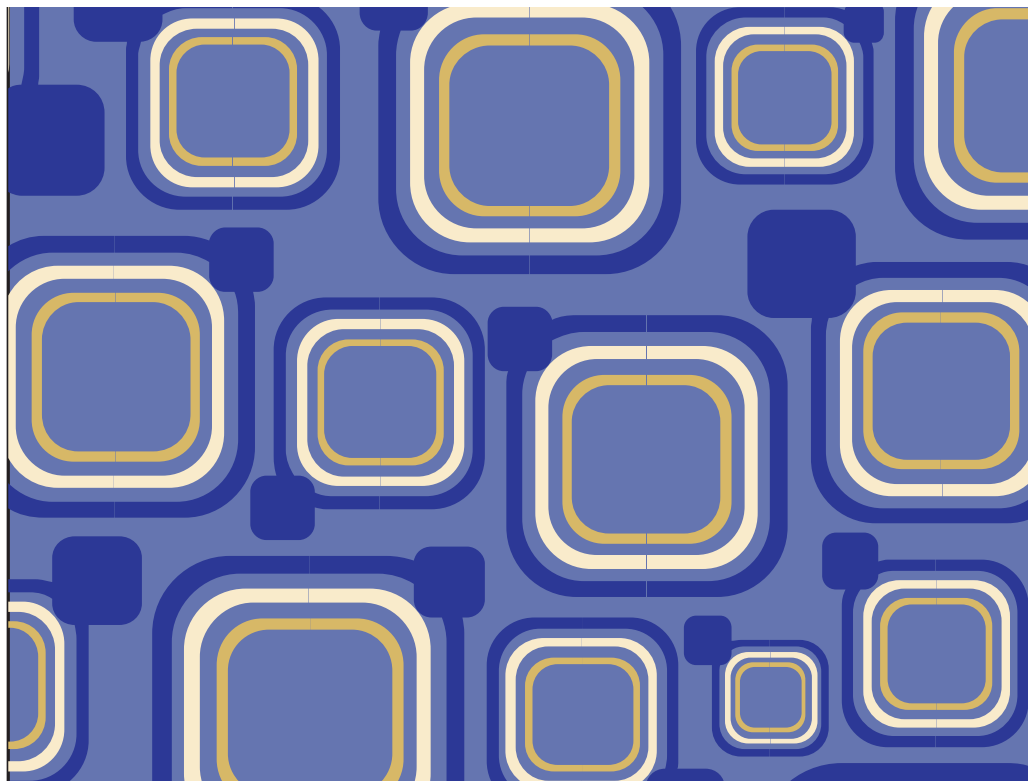
- Fase di **aggiornamento**: fino all' 8 ottobre 2013.

I Registri delle Imprese e gli Ordini e Collegi professionali dovranno trasmettere tutte le variazioni relative agli indirizzi PEC in questione **ogni trenta giorni**, sia che si tratti di modifiche, iscrizioni, o cancellazioni dall'INI-PEC.

- Fase **a regime**: dal 9 ottobre 2013 **Aggiornamento quotidiano** dell'indice INI-PEC.

Tempistica del progetto INI-PEC

- 8 giugno 2013 - data entro la quale è avvenuto il trasferimento massivo ini-



ziale dei dati detenuti dagli Ordini e Collegi professionali; quindi termine della fase iniziale prevista dal decreto;

- ▶ 19 giugno 2013 - lancio del portale telematico per accedere all'elenco pubblico INI-PEC;
- ▶ 30 giugno 2013 - termine entro il quale anche le imprese individuali (al pari di quelle societarie) devono dotarsi di indirizzo PEC da iscrivere al competente registro delle imprese e, di conseguenza, all'INI-PEC
- ▶ 8 ottobre 2013 - termine della fase di prima applicazione del decreto, nella quale gli aggiornamenti all'INI-PEC avvengono con cadenza mensile;
- ▶ 9 ottobre 2013 - inizio della fase a regime, con la quale le procedure di aggiornamento passano da una cadenza mensile ad una quotidiana.

Il supporto tecnico di Infocamere

Per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice la norma ha previsto, infine, che

il Ministero si avvalga delle strutture informatiche delle camere di commercio (art. 6-bis, comma 4 del CAD).

Il Ministero ha, dunque, individuato Infocamere società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici delle camere di commercio per la realizzazione del portale ini-pec.

Infocamere ha quindi predisposto le operazioni informatiche necessarie alla creazione dell'Indice ed ha redatto un documento tecnico che descrive il formato e la struttura del tracciato dati per l'invio/aggiornamento degli indirizzi PEC, nonché le modalità iniziali di invio e aggiornamento dei dati stessi.

Help desk

Sempre Infocamere ha poi attivato un **servizio di assistenza**, già a partire dalla prima fase di caricamento, dedicato agli Ordini e ai Collegi professionali che possono chiamare il numero **0664892292** o scrivere a supporto@inipec.gov.it. ■

SETTORE ASSICURATIVO 2.0

Controlli antifrode e collaborazione tra intermediari

di Massimo Greco

Il Governo ha varato, nel corso del 2012, con successivi decreti legge, una serie di norme sul settore assicurativo, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti antifrode. Per migliorare l'efficienza operativa e la progressiva riduzione dei premi di polizza R.C. attraverso **nuovi sistemi tecnologici per la gestione digitale** dei processi informativi, verrà implementato:

- l'uso della telematica assicurativa
- l'informatizzazione dei rapporti contrattuali
- la digitalizzazione delle informazioni di polizza

La nuova governance

Il legislatore ha sviluppato un più ampio disegno di liberalizzazione ed efficientizzazione del mercato nazionale in senso pro concorrenziale, basato su tre pilastri principali:

- **azione antifrode**
- **maggiore efficienza del sistema operativo assicurativo**
- **nuovi strumenti a tutela del consumatore**

Azione antifrode

Nell'ambito delle iniziative normative finalizzate a rafforzare gli strumenti antifrode il legislatore ha definito, oltre al nuovo assetto di governance della **vigilanza di settore**, affidata alla Banca d'Italia (dall'1 gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è subentrato all'ISVAP, sotto la guida del direttore generale della Banca d'Italia, Presidente dell'Istituto), una serie di interventi volti a rafforzare i **controlli antifrode**:

► ex ante

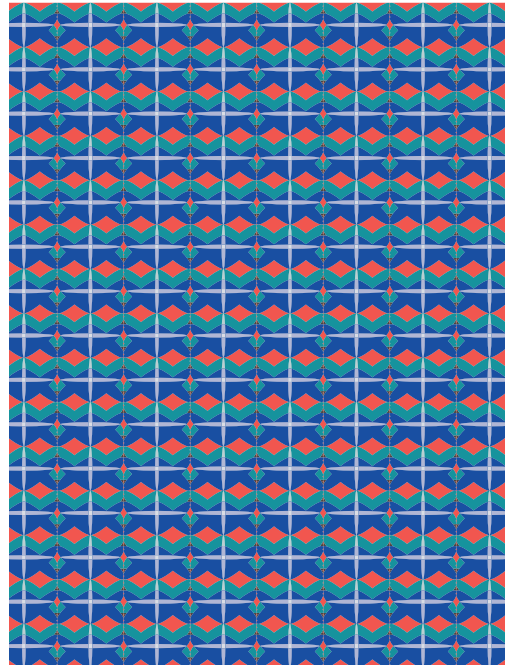
- la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi
- l'individuazione dei sistemi di allerta preventiva presso l'IVASS

► in itinere

- l'attivazione di nuove banche dati sinistri
- anagrafe testimoni e danneggiati con obbligo di consultazione in caso di sinistro

► ex post

- dematerializzazione dell'attestato di rischio
- possibilità di attivare nuovi e rafforzati controlli in fase di liquidazione dei sinistri

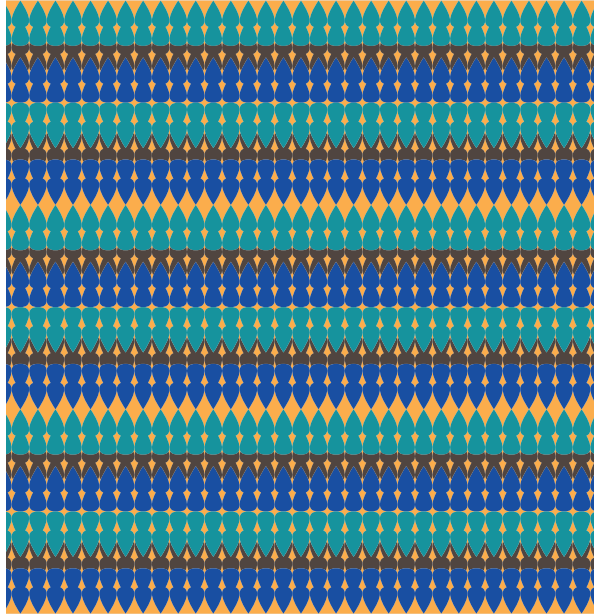




Dematerializzazione dei contrassegni assicurativi

Per ridurre le frodi, anche attraverso la dematerializzazione della documentazione attestante la valida esistenza di una copertura assicurativa Rc-auto, in base ad un regolamento del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è definito il processo di **sostituzione dei contrassegni con strumenti elettronici o telematici, in collegamento con banche dati**, al fine di verificare, rilevare e controllare, anche a distanza l'esistenza di una valida polizza a copertura del veicolo in circolazione.

Il provvedimento in questione, avendo acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, si avvia alla fase conclusiva dell'iter, in vista della definitiva adozione.



L'IVASS, anche sulla base di questi elementi informativi, eserciterà i conseguenti poteri di vigilanza e sanzione che la legge prevede.

Reporting sul sistema di controllo

Secondo le indicazioni ed il modello forniti dall'IVASS (provvedimento n. 1 del 19 marzo 2013), le singole compagnie devono produrre un report su:

- informazioni dettagliate sui sinistri sospetti per il rischio di frodi
- il numero delle querele o denunce presentate all'Autorità giudiziaria
- l'esito dei conseguenti procedimenti penali, misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi

Ispezione del veicolo ed installazione della scatola nera

A vantaggio degli assicurati è prevista una riduzione (anche significativa) del costo della polizza Rc-auto, tutte le volte che il consumatore acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che controllano le attività del veicolo, anche nel caso in cui l'assicurato permetta l'ispezione preventiva del veicolo in questione per il controllo ai fini assicurativi. (cfr box)

Scatola nera: Check box

A riguardo, si segnala il decreto interministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 25 gennaio 2013, recante l'individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività del veicolo, nonché il documento n. 1 del 2013, già in pubblica consultazione, recante il regolamento IVASS, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Garante per la protezione dei dati personali, recante le modalità di utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi elettronici, per fini antifrode (individuazione della responsabilità in caso di sinistro) e tariffari.

È in fase istruttoria, infine, il provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che individua lo standard tecnologico software ed hardware dei meccanismi di rilevazione installati sui veicoli in circolazione.



Liquidazione del danno

L'Attestato di rischio telematico, la consultazione delle banche dati (sinistri, testimoni e danneggiati) e la nuova procedura di liquidazione con riserva costituiscono i nuovi strumenti volti a rendere più efficiente il sistema di liquidazione dei danni in caso di sinistro, garantendo la compagnia (ed il sistema assicurativo) in caso di frode o di circostanze che possano far temere una tentata frode assicurativa.

Contrasto delle frodi assicurative

In linea con le indicazioni fornite dalla Commissione VI Finanze della Camera, si individuano e si attribuiscono all'IVASS una serie ulteriore di poteri e strumenti di vigilanza per il contrasto delle frodi che vedono, nell'implementazione di strumenti informatici (**banche dati ed interconnessioni**) e **procedure di controllo preventivo**, il nucleo delle funzioni di vigilanza antifrode assegnate all'Autorità.

Maggiore efficienza del sistema operativo assicurativo

Un'altra misura, per garantire una crescita

di efficienza del sistema operativo assicurativo nel suo complesso, prevede:

- **ottimizzazione del sistema delle compensazioni tra compagnie nell'ambito del risarcimento diretto,**
- nuovi sistemi di valutazione delle lesioni di lieve entità
- Maggiore trasparenza dell'offerta per le classi di massimo sconto

Il web come interfaccia tra imprese e clienti

Un più ampio **uso** delle **risorse web**, finalizzate ad ottimizzare i processi informativi impresa - cliente, nonché i rapporti tra imprese ed intermediario garantisce la massima apertura del mercato della distribuzione dei prodotti Rc-auto, anche attraverso **l'uso di piattaforme professionali condivise**.

Efficienza produttiva nel risarcimento diretto

In virtù di un prossimo provvedimento IVASS, **i valori dei costi e delle eventuali franchigie** sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nel sistema del risarcimento diretto, **saranno**



calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle imprese ed in particolare il **controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi**.

A riguardo, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esito all'indagine conoscitiva IC42 - procedura di risarcimento diretto e assetti concorrenziali del settore Rc-auto, ha evidenziato i potenziali vantaggi conseguenti alla efficientizzazione prevista per il sistema di compensazioni nell'ambito del risarcimento diretto.

Lesioni di lieve entità ed offerta per le classi di massimo sconto

Le norme in questione sono volte, da una parte, **a ridurre le ipotesi di frode a danno delle compagnie, in tutti i casi di richiesta di risarcimento per lesioni di lieve entità**, a fronte di mancato riscontro medico strumentale, nonché - fatti salvi i limiti oggettivi connessi al divieto di imporre tariffe al mercato, anche le modalità di calcolo e riparto della mutualità assicurativa - **promuovere principi di trasparenza e ragionevolezza**

nella definizione delle offerte in classe di massimo sconto, a parità di condizioni oggettive e soggettive.

Collaborazione tra intermediari

Per favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo e accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, **gli intermediari assicurativi possono adottare forme di collaborazione reciproca** nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.

Questa **collaborazione** è consentita **sia tra intermediari iscritti nella stessa sezione del registro** o nell'elenco a questo annesso, **sia tra di loro reciprocamente**.

Corretta informazione ai clienti

Il cliente deve essere informato (con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi) sul fatto che **l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari**, nonché **sull'indicazione dell'esatta identità**, della sezione di ap-

Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)

L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il **principio della parità di trattamento tra uomini e donne** per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura disciplina l'uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi.

In particolare, prevede che, **per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007**, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali.

Con sentenza pronunciata il 1° marzo 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che eventuali regimi di differenziazione presenti nei singoli Stati membri, siano contrari all'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni, perseguito dalla direttiva nel settore delle assicurazioni secondo la definizione data dal legislatore ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A partire dal 21 dicembre 2012, la regola espressa dalla citata direttiva deve applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti.

L'uso del genere può essere consentito nel calcolo dei premi e delle prestazioni a livello aggregato, purché non dia luogo a differenziazioni a livello individuale.

partecipazione e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.

Gli intermediari che collaborano rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a causa dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalenze nei loro rapporti interni.

L'IVASS vigila sulla corretta applicazione degli **obblighi di trasparenza informativa** e sul rispetto della nullità di ogni clausola contrattuale contraria alla facoltà di collaborazione.

Obbligo di confronto delle tariffe Rc-auto

Per incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione tra intermediari nei rami assicurativi danni e di fornire **impulso alla concorrenza** attraverso l'**eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico**, l'IVASS - (con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi) - dovrà definire **specifiche e standard tecnici uniformi** per la costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune. Lo strumento digitale permette l'**attività di consultazione sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie**, nonché di preventiva, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

E-learning per la formazione degli intermediari

Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, l'IVASS sta lavorando alla definizione di un regolamento che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, **gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi**, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle



caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

Il settore assicurativo in digitale

L'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento **alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica**, nei rapporti contrattuali **fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela**, anche **favorendo le relazioni digitali**, l'utilizzo della posta elettronica **certificata**, **la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line**.

Strumenti a tutela del consumatore

La riforma del settore assicurativo ha messo in moto una nuova **cultura assicu-**



rativa a favore del consumatore per tutelarla dal punto di vista qualitativo e quantitativo (**livello dei prezzi**) per renderlo più consapevole/informato all'atto dell'acquisto con i nuovi strumenti di trasparenza contrattuale.

Abolizione del rinnovo tacito

Abolito il rinnovo tacito della polizza assicurativa Rc-auto, con l'obbligo di mantenimento dei 15 giorni di comportamento assicurativo, prima dell'eventuale rinnovo.

Contratto base

Per **favorire la confrontabilità delle offerte e una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore**, un provvedimento del Ministro dello sviluppo economico (sentite le autorità competenti e gli stakeholders) ha previsto il **«contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato. La norma prevede che siano evidenziati anche casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

Offerta via web

Ciascuna **impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base»** e delle ulteriori **garanzie e clausole e ha l'obbligo di formulare l'offerta** al consumatore via web sul proprio sito internet,

o mediante link ad altre società del stesso gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. L'offerta deve essere redatta su **modello elettronico standard** predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando **la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate** e le **ulteriori clausole selezionate**.

Il provvedimento in itinere

Lo schema di provvedimento sul contratto base, trasmesso al Consiglio di Stato è, attualmente, in fase istruttoria in esito alla formulazione di un parere interlocutorio dell'Organo consultivo, al quale il Ministero sta provvedendo a dare riscontro. Nel contempo, gli Uffici competenti hanno avviato i lavori per la definizione del cd. modello elettronico (necessario all'offerta web obbligatoria del prodotto base, da parte di tutte le imprese), coinvolgendo gli operatori e le associazioni di rappresentanza, nonché l'IVASS.

Home insurance e accesso web in aree riservate

I **titolari delle polizze assicurative** possono accedere **all'area riservata** del sito internet della propria compagnia **per consultare le coperture** in essere, le **condizioni contrattuali** sottoscritte, **lo stato dei pagamenti e le relative scadenze** e **per le polizze vita i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate**. (cfr provvedimento IVASS in pubblica consultazione n. 2/2013)

Sito web Ivass

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata **informazione ai consumatori sulle misure di liberalizzazione del settore** e assicura all'interno della relazione annuale, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo. ■

Riferimenti normativi

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 25 marzo 2012, n. 27, attraverso la revisione del sistema di vigilanza assicurativa, recata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 35, concludendo con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

LAVORO

La riforma delle professioni non organizzate

di Emilio Rossillo

La legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, allo scopo di tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e **garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali**.

Quali professioni?

La legge, in vigore dal 10 febbraio, coinvolge tutte quelle professioni, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi. Sono altresì escluse le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Il contesto

La legge corona un lungo periodo di discussione, sia in campo sociale che nelle aule parlamentari, sull'opportunità di affiancare (o addirittura sostituire) al tradizionale sistema di regolazione delle professioni, basato sugli ordini professionali sotto un controllo pubblico, un diverso sistema che, sull'esempio del mondo anglosassone, riconoscesse un particolare ruolo alle associazioni dei professionisti, senza nel contempo prevedere l'iscrizione obbligatoria alle stesse per l'esercizio delle attività.

Dopo vari tentativi infruttuosi, caratterizzati anche da iniziative ambiziose ma rivelatesi



impossibili da attuare, quale l'inserimento in una riforma generale delle professioni, si è arrivati all'approvazione della legge 4/2013, che ha raccolto un ampio consenso nel Parlamento, al di là degli schieramenti politici.

Tavolo di lavoro

Il testo finale, sebbene frutto di molteplici emendamenti presentati in sede Parlamentare, riflette alcuni dei temi emersi nel tavolo di lavoro tenuto presso il Dipartimento Impresa ed Internazionalizzazione del Ministero Sviluppo Economico, che ha raccolto rappresentanti di tutte le parti interessate.

In particolare, sono stati ripresi argomenti legati alla **tutela del consumatore**, con op-



portuni riferimenti al codice del consumo, e alla **promozione della certificazione di qualità** dei professionisti, basata sulle norme tecniche elaborate da **UNI** (l'ente nazionale Italiano di unificazione), con il contributo degli operatori, dei consumatori e delle Amministrazioni, e rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati da **ACCREDIA** (l'ente italiano di accreditamento).

Il ruolo delle associazioni professionali

Nello stesso tempo, viene previsto uno specifico ruolo per le **associazioni professionali**, descritte dall'art.2 della legge.

Le associazioni professionali in particolare:

- ▶ non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro;
- ▶ hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- ▶ garantiscono, attraverso i loro statuti e le loro clausole associative, trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza dei principi deontologici ed una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell'associazione;
- ▶ promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (ex art. 27 bis del Codice del Consumo);
- ▶ vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

L'elenco delle associazioni professionali

La legge, all'art.2, c.7, prevede che sia pubblicato sul sito web del Ministero Sviluppo Economico un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dallo stesso art.2, nonché dagli artt. 4 e 5, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.

Il marchio di qualità

Le associazioni possono anche autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi (a determinate condizioni). In tal caso devono possedere ulteriori requisiti, individuati dagli artt. 4 e 5 della legge.

Le associazioni inserite nell'elenco, quindi, sono chiamate ad un'azione di attuazione delle finalità della legge e a **un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti**.

Si sottolinea che l'elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del ministero dello Sviluppo economico.

L'elenco in cifre

Alla fine del mese di aprile 2013 è stata pubblicata sul sito web del Ministero la prima versione dell'elenco, che comprende (alla data del 22 luglio) 19 associazioni, di cui 15 hanno autorizzato i loro iscritti, o una parte di essi, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione come attestato di qualità dei servizi.

L'elenco è in continuo aggiornamento. Altre dichiarazioni sono state presentate, e nello stesso tempo gli uffici ministeriali sono spesso chiamati a fornire risposte a quesiti di operatori ed associazioni interessate. ■

Per saperne di più

Per consultare l'elenco delle associazioni professionali è possibile collegarsi al sito web del Ministero, all'indirizzo

www.mise.gov.it

BANCA DATI GIURIDICA

Pratiche commerciali sleali

di Anastasia Crudele

mercato

La Commissione europea ha sviluppato un nuovo strumento per sostenere le autorità nazionali nel raggiungimento di una comune comprensione e un'applicazione uniforme della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

La Banca Dati giuridica

<https://webgate.ec.europa.eu/ucp/> è uno strumento completo che **raccoglie** e dà accesso al pubblico alle **leggi nazionali di recepimento della direttiva**, la **giurisprudenza**, le **decisioni amministrative**, i **riferimenti alla letteratura giuridica** ed al-

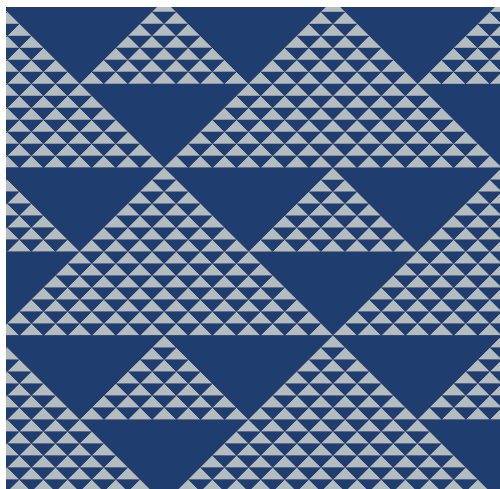
tri materiali rilevanti. Consente di confrontare le decisioni e la giurisprudenza nazionale di tutti gli Stati membri.

Anche se non può considerarsi ancora completa ed è in corso di aggiornamento, la Commissione prevede meccanismi di aggiornamento continui d'intesa con le Autorità competenti degli Stati membri.

Prime valutazioni

Lo scorso marzo 2013 è stata adottata la prima Relazione sul funzionamento della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori





per rafforzare l'applicazione e garantire un'applicazione coerente con una Comunicazione della Commissione europea (COM (2013)138).

Le azioni di contenimento

Grazie alla Direttiva le autorità nazionali sono state in grado di contenere una vasta gamma di pratiche commerciali sleali, come fornire **informazioni non veritiere ai consumatori** o utilizzare **tecniche di marketing aggressive** in grado di influenzare le loro scelte.

Il quadro giuridico si sta dimostrando adatto a valutare la congruità delle **nuove pratiche on-line** che si stanno sviluppando in parallelo con l'evoluzione delle tecniche di vendita pubblicitaria. Tuttavia, è emersa la necessità di ulteriori sforzi di applicazione che dovrebbero essere compiuti per

garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, a livello nazionale, ma in particolare a livello transfrontaliero.

I settori a rischio

L'indagine della Commissione ha rivelato che, in settori come:

- ▶ viaggi e trasporti
- ▶ servizi finanziari
- ▶ digitale e on-line
- ▶ beni immobili

sono stati trovati maggiori danni e perdite di opportunità per i consumatori, là dove il potenziale di crescita del mercato unico è più alto.

Enforcement

La Commissione ha pertanto annunciato l'intenzione di rafforzare l'applicazione delle norme per **aumentare la fiducia dei cittadini verso lo shopping nel mercato interno europeo** attraverso le seguenti azioni:

- ▶ *rafforzare* l'efficienza della rete europea di protezione dei consumatori e continuare a promuovere azioni coordinate di esecuzione ("Sweep")
- ▶ *assistere* gli Stati membri nell'applicazione efficace della direttiva con linee guida e la condivisione di *best practice*
- ▶ *sviluppare* indicatori di *enforcement* per rilevare carenze e fallimenti che richiedono un intervento ulteriore di indagine e/o di correzione
- ▶ *organizzare workshops* tematici regolari tra autorità nazionali e corsi di formazione per autorità e giudici. ■

Normativa

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Direttiva sulle Pratiche Commerciali Sleali")

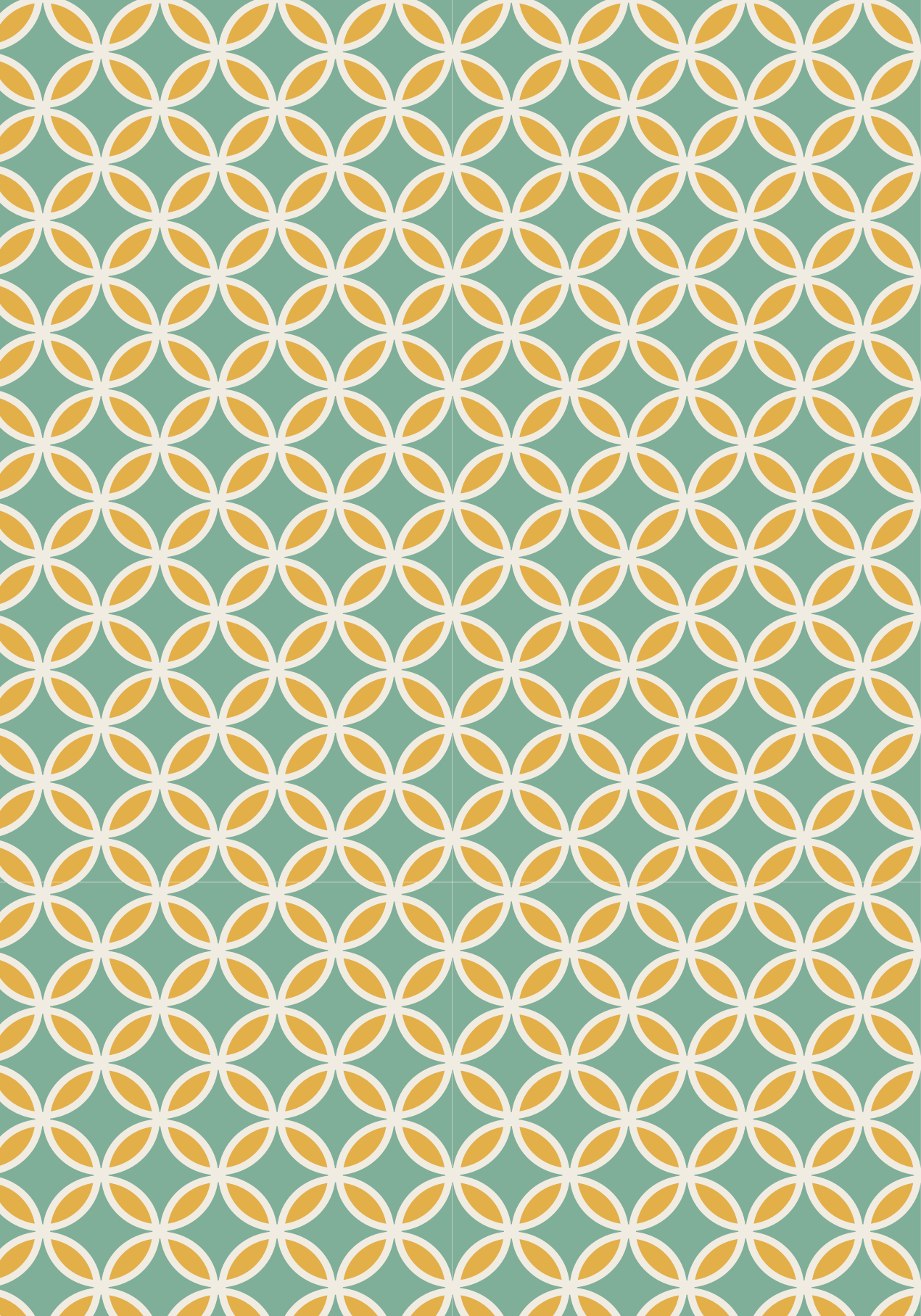
Relazione di accompagnamento (COM(2013)139)

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_it.pdf

La pagina web www.isitfair.eu contiene informazioni pratiche per i consumatori su come controllare se sono caduti vittima di una pratica commerciale sleale e come ottenere aiuto.

Misure nazionali di recepimento (Italia)

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/transposition_laws_italy.pdf





prezzi

CARBURANTI

Cartelloni dei prezzi dei carburanti più chiari per gli automobilisti

di Orietta Maizza

prezzi

Lo scorso marzo sono divenuti operativi due decreti ministeriali che riguardano i **prezzi dei carburanti**. Due decreti che, in attuazione di leggi diverse e agendo su aspetti diversi (**la visibilità in strada e la pubblicazione on-line dei prezzi**), condividono lo stesso scopo: rendere più facilmente **leggibili e comparabili i prezzi dei carburanti per i consumatori**, al fine di **consentire una scelta di rifornimento più consapevole** e **stimolare** di conseguenza **la concorrenza tra punti vendita**.

I provvedimenti in dettaglio

Le nuove norme riguardano rispettivamente:

- ▶ l'attuazione dell'articolo 19 del DL 1/2012 riguardo alla **cartellonistica stradale di esposizione dei prezzi**
- ▶ il completamento dell'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti) circa l'**obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti al ministero dello Sviluppo economico a fini di pubblicazione on-line**.

La visibilità dei prezzi nel mondo "fisico"

Il DM 17 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2013, n. 71) è stato adottato ai sensi del DL 1/2012 che individuava i **criteri per l'attuazione della visibilità dei prezzi dei carburanti dalla carreggiata** indicata nel Codice del Consumo (art.15 comma5).

Cosa cambia con le nuove norme?

Le nuove norme si applicano ai punti vendita di carburanti per autotrazione su tutto il territorio nazionale, (non si applicano viceversa

ai c.d. benzacartelloni ovvero quegli strumenti di informazione sui prezzi dei carburanti posti in genere lungo le autostrade).

Alcuni elementi principali sono:

- ▶ nella logica di esposizione dei prezzi non più sotto forma di sconti, **si espone il prezzo effettivamente praticato**. Inoltre, in base alle indicazioni della legge delega, **è il prezzo relativo all'erogazione self-service**, il prezzo di riferimento di base, mentre il prezzo della modalità di rifornimento servita è indicato come differenziale in aumento, esplicitando quindi il valore del servizio. È importante precisare che la finalità della norma non è quella di eliminare la possibilità di campagne promozionali o di fidelizzazione, ma di far sì che la pubblicizzazione di queste consenta al consumatore di **effettuare un vero confronto tra il prezzo praticato e il prezzo scontato**;
- ▶ l'uniformità di esposizione dei prezzi, in termini di **ordine dei prodotti** e precisamente nella successione **gasolio, benzina, GPL e metano**;
- ▶ **l'esposizione dei prezzi in euro per litro** (euro per chilogrammo per il metano) **con i millesimi di euro meno evidenti** (in formato apice o pedice, o con minor risalto cromatico o di luminosità);
- ▶ la chiarezza di esposizione dei prezzi e **delle modalità di servizio** cui fanno riferimento (modalità servita, self-service) che devono essere visivamente distinti (**separazione dei cartelli**).

Tempi di adeguamento

La tempistica per adeguarsi a queste nuove regole risponde alle esigenze di:



Una corretta informazione
e una maggiore trasparenza per
favorire un consumo consapevole
del cittadino consumatore.



- informazione trasparente e omogenea per i consumatori;
- tempi necessari per i responsabili degli impianti di effettuare la sostituzione/installazione di nuova cartellonistica (oneri che non solo di natura economica, ma anche di acquisizione di autorizzazioni all'installazione di nuova cartellonistica, dato che in questo settore intervengono importanti fattori di sicurezza stradale).

Il calendario prevede queste scadenze:

- **dal 9 aprile** è scattato l'obbligo di esporre i prezzi senza indicazioni sotto forma di sconti
- **dal 24 maggio** è diventata obbligatoria l'esposizione dei prezzi con minore evidenza della terza cifra decimale (e cioè in formato apice, pedice o con minore risalto cromatico o luminoso)
- **dal 23 giugno** è necessario esporre i prezzi secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano ed esporre i prezzi del servito su cartelloni facilmente distinguibili da quelli del self-service.
- per tutti i nuovi impianti (o per tutta la nuova cartellonistica volontaria) ci si dovrà adeguare da subito a tutte le

nuove indicazioni, mentre termini più lunghi e sostenibili sono stati introdotti per gli impianti esistenti in cui per l'adeguamento completo alle norme del decreto sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica esistente, **l'obbligo decorre dal 25 marzo 2014** (ed in particolare per gli impianti esistenti per i quali la cartellonistica fosse stata installata/sostituita nei 24 mesi precedenti, l'obbligo scatterà dal 25 marzo 2015).

Cartelloni dei prezzi dei carburanti

Infine, la cartellonistica all'interno delle aree di servizio dovrà essere coerente, nelle modalità espositive, con quella visibile dalla carreggiata. In particolare, i prezzi riportati all'interno dovranno essere quelli effettivamente praticati, ovvero non si dovrà indicare il prezzo del servito come differenza in aumento (come quelle visibili dalla carreggiata), ma si indicherà per esteso - in particolare in prossimità degli erogatori - il prezzo praticato segnalando la modalità di servizio.

Prezzi più chiari per gli automobilisti

Da un punto di vista pratico, l'adozione delle nuove misure richiederà, come già detto, ancora del tempo per una totale copertura sul territorio, ma l'importante è che la strada sia tracciata verso una chiarezza di comunicazione, che sebbene perfettibile, possa aiutare i consumatori a fare meglio i loro conti e dall'altro lato a mettere in evidenza i punti vendita nei quali il valore aggiunto del servizio sia effettivamente di qualità. ■

PREZZI CARBURANTI 2.0

Sistemi tecnologici e informazione on-line

di Orietta Maizza

prezzi

Con l'altro decreto, il DM 17 gennaio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2013, n. 63) si è invece completata l'attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 riguardante l'obbligo di comunicazione dei prezzi al ministero dello Sviluppo economico per la loro pubblicazione.

Comunicazione dei prezzi di tutti gli impianti stradali

Già da febbraio 2011 l'obbligo in questione era in vigore per gli impianti autostradali e di questo si era parlato anche nel numero 12 di Mercato&Consumatori del Dicembre 2011, anticipandone la successiva estensione. Da aprile di quest'anno si è avviato l'ampliamento dell'obbligo agli impianti sulla restante rete stradale, dopo che nell'ottobre

scorso è andato a regime il nuovo sistema informatico a supporto del servizio.

I tempi di adeguamento

Anche in questo caso si è optato per una graduale estensione dell'obbligo che riguarda in una prima fase gli impianti sulle strade statali con priorità per i carburanti eco-sostenibili (GPL e metano dal **19 aprile scorso**) e le forme di vendita più convenienti (self-service durante l'orario di apertura **dal 18 giugno**) e a regime per tutti gli impianti sulle **strade statali dal 18 luglio**.

L'ultima fase riguarderà l'estensione a tutti gli altri impianti, a decorrere **dal 16 settembre** prossimo, data dalla quale a prescindere dalla localizzazione dovranno essere comunicati i prezzi di tutte le tipologie di carburante erogate.

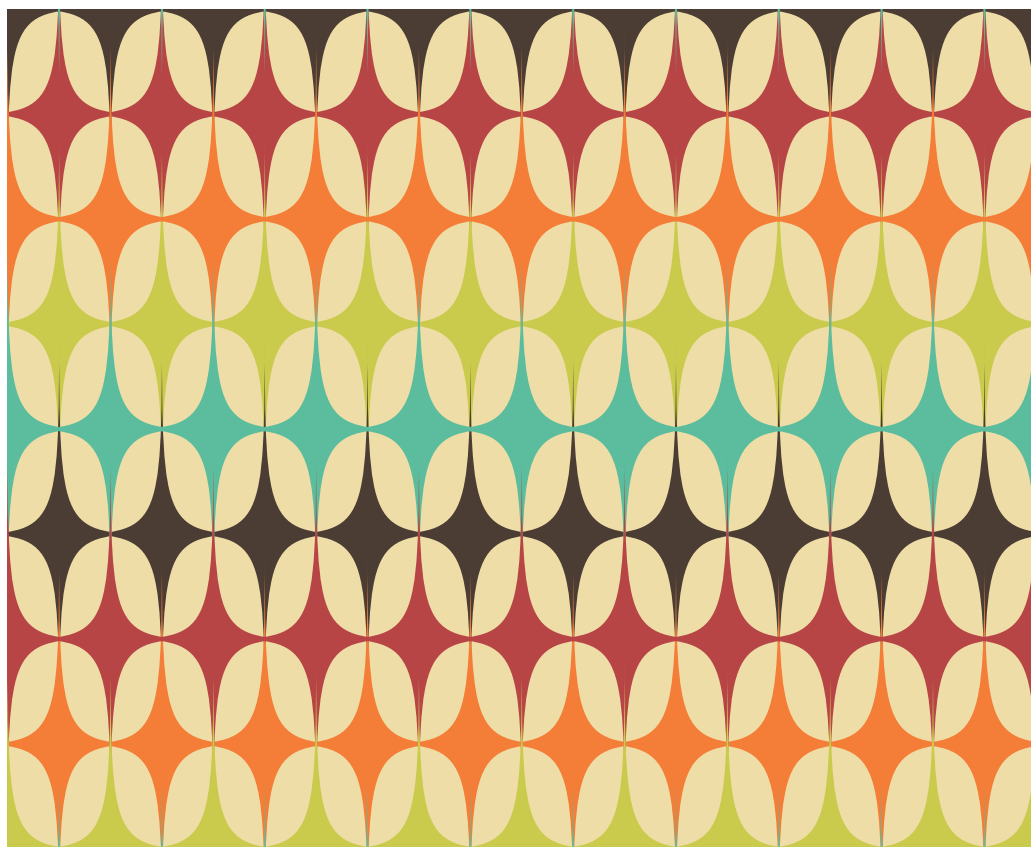
Trasparenza dei prezzi

È importante sottolineare che l'obbligo di comunicazione di cui si parla è strettamente collegato alla pubblicazione, infatti la finalità della norma è quella di **rendere consultabili on-line da parte dei consumatori i prezzi comunicati**.

Il sito web

Infatti, dal sito dell'**Osservaprezzi carburanti** (accessibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it>) i consumatori possono consultare i prezzi praticati dai singoli punti vendita utilizzando strumenti di ricerca semplici, basati su chiavi geografiche (Regione, provincia), tipologia di carburante o tratta autostradale, o attraverso meccanismi più avanzati quali la ricerca per percorso.





Geolocalizzazione dell'impianto

I consumatori possono visualizzare la localizzazione geografica dell'impianto e, laddove il gestore abbia inserito tali informazioni (volontarie e non obbligatorie), anche la presenza nel punto vendita di servizi aggiuntivi disponibili.

Inoltre, i prezzi pubblicati sono corredati dalla data dell'ultimo aggiornamento.

Frequenza di comunicazione del prezzo

È importante specificare che, attualmente, in base ai decreti attuativi dell'articolo 51, **la comunicazione dei prezzi è obbligatoria** oltre che al momento dell'avvio dell'obbligo, in talune circostanze specifiche che sono: **ogni qual volta il prezzo aumenti** (e la comunicazione deve essere effettuata almeno al momento dell'applicazione del nuovo prezzo) e, in assenza di variazioni in aumento, **entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione**.

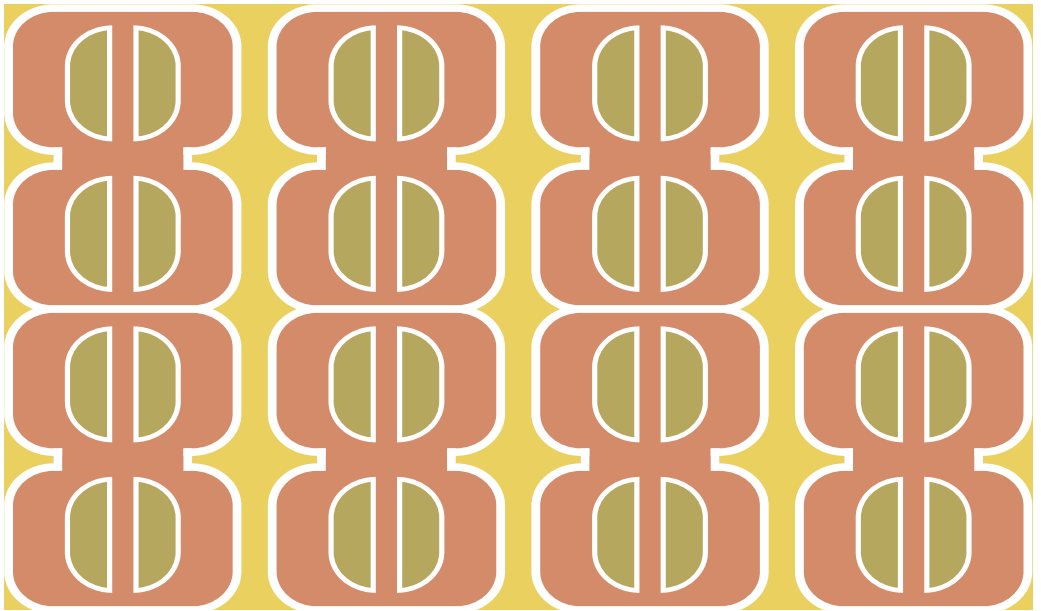
Rispetto delle regole

Ciò significa che, attualmente, **recandosi in un punto vendita un consumatore può trovare eventualmente un prezzo difforme da quello riscontrato sul sito, ma solo in quanto inferiore e non superiore a quello visualizzato**.

In caso contrario, il gestore è sanzionabile da parte del Comune (ed il consumatore può segnalare al Comune competente l'irregolarità) ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 114/98 come previsto dallo stesso articolo 51 della legge 99/2009, così come **è sanzionabile con le stesse modalità il gestore che ometta di comunicare il prezzo**.

Lo scenario

Se da un lato, l'ideale sarebbe quello di avere l'esatta fotografia *on-line* del mondo reale, dall'altro lato bisogna comprendere che, ancorché non sia un onere complesso, la co-



municazione del prezzo investe comunque il gestore di un adempimento. Per questa ragione, al fine di trovare un punto di incontro tra le esigenze di informazione tempestiva e la minore onerosità di aggiornamento per l'obbligo di comunicazione è stata prevista la tempistica illustrata in modo da garantire un'informazione sufficientemente aggiornata e comunque senza sorprese "spiacevoli".

Cosa si trova su

<https://carburanti.mise.gov.it>

Attualmente l'estensione dell'obbligo è in pieno svolgimento e a metà luglio risultano registrati più di 5.000 impianti (fino a marzo, quando è stato pubblicato il nuovo decreto e hanno iniziato a registrarsi anche agli altri, solo quelli autostradali erano circa 480) dei quali **più di 4.000 comunicano i prezzi e sono pertanto già visibili ai consumatori**.

Molti gestori - quelli che verosimilmente ritengono di avere prezzi più competitivi - hanno iniziato a comunicare i prezzi anche su base volontaria.

Informazione on-line

Quando il processo di completamento delle registrazioni sarà giunto al termine

e la panoramica sui prezzi comunicati sarà quindi attendibile, le informazioni raccolte potranno anche costituire non solo un riferimento per i singoli consumatori (che fin da ora possono consultarlo), ma anche **un'importante base informativa sul settore della distribuzione dei carburanti**.

Le innovazioni contenute nel nuovo sistema di raccolta e pubblicazione dei prezzi dei carburanti

L'obbligo di comunicazione dei prezzi al ministero dello Sviluppo economico in capo ai gestori è espressamente finalizzato alla pubblicazione on-line, l'infrastruttura informatica è pertanto una componente importante di questo adempimento. Dopo un primo prototipo, utilizzato per la gestione delle comunicazioni degli impianti autostradali, il Ministero, in collaborazione con Unioncamere e con l'assistenza tecnica di InfoCamere, ha realizzato una versione evoluta della piattaforma per la raccolta e la pubblicazione dei prezzi che fa leva su alcuni fattori qualificanti.

Il sito accessibile dall'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it> presenta un versante per la ricerca e la consultazione dei prezzi



ad accesso libero per tutti (in specie per i consumatori) ed uno ad accesso registrato per i gestori.

Area riservata ai gestori

Dopo la registrazione al sito, i gestori possono configurare le loro **aree di servizio e i loro impianti, comunicano i prezzi in modo sicuro e riservato e comunicano eventuali variazioni** (es. variazioni nella gestione di impianti, cessazione ecc.). Inoltre, i gestori possono delegare i loro collaboratori ad operare col sistema.

Tutte queste procedure sono interamente on-line, basate su *form* di interazione in tempo reale e completamente dematerializzate (senza più carta). Il processo in digitale, dunque, facilita i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le imprese (così come previsto dall'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale).

Imprese in digitale

Le imprese che gestiscono distributori di carburanti possono accreditarsi al sito avvalendosi dell'identificazione tramite casella di **Posta Elettronica Certificata** (si ricorda che il possesso di una casella PEC per le imprese è già in vigore da tempo per le società e i professionisti è diventata obbligatoria anche per le imprese individuali dal 30 giugno di quest'anno) oppure possono accedere tramite la **Carta nazionale dei servizi** (o in futuro tramite la Carta d'identità elettronica). Ci si avvia, infatti, ad utilizzare esclusivamente il canale informatico per gestire i rapporti con le PA.

Collegamento con il Registro delle Imprese

Una non piccola innovazione del sistema riguarda il collegamento con il Registro delle imprese: **i gestori non devono fornire alcuna informazione sulla loro impresa, in quanto il sistema già dal momento dell'accreditamento interroga il Registro delle imprese consentendo l'autenticazione del legale rappresentante.**

Inoltre, le informazioni sull'impresa vengono acquisite in Osservaprezzi carburanti semplicemente cliccando su un "bottone" sullo schermo.

Una PA digitale

Tutto ciò semplifica quindi in modo evidente la procedura, seguendo le indicazioni di "buona amministrazione digitale" che stabilisce di non chiedere due volte informazioni ai cittadini o alle imprese, quando queste siano già in possesso dell'amministrazione (superate le autocertificazioni, le integrazioni tra banche dati consentono la vera semplificazione e la possibilità di sfruttare le c.d. fonti autentiche di informazioni).

In arrivo la APP

Senza entrare nel dettaglio del funzionamento del sistema, altro aspetto interessante è il parallelo avvio di strumenti alternativi e complementari per far sì che la comunicazione dei prezzi diventi sempre più semplice e automatizzata.

Per questo, **oltre allo sviluppo imminente di App per smartphone che consentiranno ai consumatori di consultare i prezzi, ma anche ai gestori di trasmetterli, sono già operativi meccanismi basati sulla trasmissione massiva dei prezzi** per quei casi (compagnie petrolifere o retisti per gli impianti a gestione diretta) di gestione di un numero elevato di impianti sulla base di sistemi informativi centralizzati, nonché si stanno sviluppando convenzioni con soggetti terzi (come per le concessionarie autostradali per gli impianti in autostrada) che fungono da collettori di prezzi che semplificano la trasmissione dei prezzi.

Infine il Ministero fornisce, alle imprese interessate, comprese le imprese di sviluppo software, le specifiche per l'integrazione di funzioni di trasmissione automatica dei prezzi all'interno di software gestionali, così da rendere veramente automatica la comunicazione dei prezzi ed in tempo reale rispetto all'impostazione dei prezzi alla pompa. ■

SORVEGLIANZA PREZZI

Gli aumenti di prezzo estivi: cosa fa il Garante?

di Gianfrancesco Vecchio

prezzi

Con l'inizio dell'estate aumentano, in primo luogo da parte delle associazioni dei consumatori, i **segnali d'allarme sui prezzi** e, in particolare, sui prezzi dei **carburanti** e dei **trasporti**, su cui si concentra l'interesse in relazione alla maggiore mobilità connessa ai flussi turistici per l'inizio delle ferie, ma anche sui prezzi dei prodotti alimentari e in particolare sui prezzi dell'**ortofrutta**, maggiormente esposti ad oscillazioni stagionali.

Segnali di attenzione e allarmismi

Le associazioni fanno il loro mestiere di segnalazione, ciascuna con il proprio metodo e secondo il proprio "carattere", e tali segnali d'allarme trovano particolare spazio sulla stampa, peraltro come ogni anno anche per la contemporanea riduzione di notizie di maggior rilievo politico o economico, e diventano oggetto anche di qualche atto di sindacato ispettivo parlamentare (interrogazioni, interpellanze).

I dati dichiarati (qualche volta "strillati") non sempre corrispondono agli effettivi livelli ed incrementi dei prezzi e, come in ogni comunicazione pubblica non scientifica, riguardano spesso solo gli aspetti funzionali al messaggio che si vuol dare.

Cosa fa il Garante prezzi?

In questo contesto, presi per buoni dati e conseguenti allarmi, non sono pochi quelli che si chiedono **cosa fa al riguardo Mister prezzi**, il Garante per la sorveglianza dei prezzi.

La domanda, naturalmente, esige da parte mia una risposta di metodo e di merito, cui non intendo sottrarmi.

Monitoraggio e informazione ai cittadini

Quanto al metodo, dando per scontato che siano già noti i limiti (e le potenzialità) delle competenze e dei poteri propri di tale figura istituzionale (si veda la riguardo il numero di questa rivista di Dicembre 2012, in cui tali aspetti sono stati già illustrati anche in termini programmatici) voglio evidenziare, innanzitutto, che come Garante cerco appunto di "fare" monitoraggio e conseguente informazione ai consumatori, più che di "comunicare" quello che faccio o che intendo fare.

Dove informarsi

Il sito dell'**Osservatorio prezzi** del Ministero dello Sviluppo economico (pubblica e aggiorna costantemente i dati di esito di tale attività di monitoraggio, **a beneficio dei consumatori** e di un'informazione integrata e stabile che consenta agli stessi di esercitare al meglio il loro **ruolo di attori sul mercato** (e quando possibile di risparmiare) attraverso scelte di acquisto consapevoli.

Naturalmente anche in queste ultime settimane ho avuto modo più volte di riferire gli esiti di tale monitoraggio sia al Ministro Zanonato sia, in relazione alle rispettive deleghe, ai Sottosegretari Vicari e De Vincenti, che sono prontamente intervenuti in modo sinergico con le opportune attività di chiarimento e comunicazione pubblica e in qualche caso anche con iniziative di confronto con le imprese interessate.

Quanto al merito la risposta deve essere necessariamente più articolata e complessa.



Il trend del periodo estivo

Il **livello generale dei prezzi** ha registrato a **giugno un incremento dell'1,2%** secondo i dati ISTAT. È la variazione tendenziale annua, quella congiunturale mensile è dello 0,3%. Stiamo parlando di incrementi molto al di sotto del passato. Per trovare incrementi tendenziali che si collocavano sotto al 2% dobbiamo tornare al 2010. Un leggero rialzo tra maggio e giugno è un fattore ricorrente: lo stesso fenomeno è avvenuto in ciascuno degli ultimi tre anni (nel 2011 passato da 2,6% a 2,7%, nel 2012 da 3,2% a 3,3% quest'anno da 1,1% a 1,2%).

I beni energetici

Questa **limitata accelerazione dei prezzi** è imputabile quest'anno soprattutto ai beni energetici non regolamentati che crescono su base mensile dello 0,5%, pur continuando però a diminuire su base tendenziale (sebbene soltanto dell'1,8% rispetto alla diminuzione tendenziale del 4,8% del mese precedente).

La tendenza

I dati ricavati dalle attività di monitoraggio svolte anche a supporto del Garante dall'Osservatorio costituito presso la Direzione generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica non sono naturalmente diversi e dagli stessi **non emergono** particolari indicazioni che facciano ipotizzare generalizzati **fenomeni speculativi o distorsioni del mercato in atto**.

Gli incrementi di prezzo più significativi

Non si tratta, quindi, di aumenti generalizzati e particolarmente allarmanti, ma l'attenzione deve restare molto alta poiché le analisi, sempre di fonte ISTAT, concentrate **sui prodotti a maggior frequenza di acquisto** o sugli **acquisti tipici delle fasce di popolazione con minor reddito, evidenziano** comunque **incrementi più significativi**, mentre l'attuale fase di crisi economica rende insostenibile per le famiglie (e per l'economia in generale) ogni aumento di



prezzi ed ogni ulteriore attacco alla loro capacità di consumo.

I carburanti

Quanto al **prezzo dei carburanti**, è giusto e normale che l'attenzione agli aumenti sia ancora più alta considerato che il livello di base dei relativi prezzi al consumo, tenuto conto della rilevante incidenza della fiscalità, è già molto elevato, e comunque **più elevato che nella maggior parte degli altri Paesi europei** e considerato soprattutto che tali aumenti incidono su un bene fondamentale per la mobilità dei cittadini e, riflettendosi sui costi dei trasporti, possono contribuire a determinare effetti inflazionistici anche per altre merci.

Un focus sui carburanti sempre in atto

L'Osservatorio prezzi e il Garante hanno, pertanto, proseguito e rafforzato la loro tradizionale attività di monitoraggio.

Dai dati rilevati risulta effettivamente una **crescita sia dei prezzi internazionali** (con qualche differenza fra le diverse tipologie di petrolio greggio e di prodotti raffinati), sia dei prezzi alla pompa in Italia, ma non vi sono segnali di fenomeni speculativi nazionali, essendo anzi abbastanza contenuti rispetto all'anno precedente sia il differenziale con i prezzi dell'area euro al netto delle imposte sia il cosiddetto margine lordo rispetto alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Lo "stacco" e il margine lordo

Il cosiddetto "stacco", relativo alla differenza fra il prezzo Italia e le corrispondenti rilevazioni degli altri Paesi dell'area euro, e il margine lordo, relativo alla differenza fra le stime dei prezzi internazionali utilizzati e le stime del prezzo medio alla pompa al netto delle imposte, infatti, si collocano al di sotto della media dell'esercizio precedente.

In altre parole **i prezzi dei carburanti non stanno aumentando in Italia più che negli altri Paesi dell'area Euro** e le imprese interessate non sembra stiano approfittando

degli aumenti per lucrare guadagni ingiustificati o comunque superiori a quelli normalmente realizzati nel settore.

Non emergono particolari indicazioni che facciano ipotizzare fenomeni speculativi o di distorsione del mercato in atto, bensì prevalentemente fenomeni contingenti di aumento del prezzo alla pompa presumibilmente connessi alla parimenti contingente situazione del mercato internazionale dei prodotti petroliferi greggi e finiti (ivi compresi gli effetti della crisi in Egitto), alle oscillazioni del cambio euro-dollaro, all'andamento stagionale della domanda.

Eccessivi allarmi

Non è quindi utile ai consumatori che chi interviene in merito faccia "allarmismo", né è opportuno prefigurare scenari inesistenti di aumenti interni completamente scollegati dall'andamento dei mercati internazionali o continuare periodicamente a parlare di prezzi della benzina tendenti ai due euro (soglia superata solo da uno o due impianti autostradali), con affermazioni eccessive che rischiano di determinare acquiescenza ad un'aspettativa di ulteriore incremento di prezzo favorendone l'autoavveramento.

Dare spinta alla liberalizzazione

Restano naturalmente tutti da approfondire i problemi complessi dell'affidabilità delle rilevazioni di prezzo internazionali su cui si basano tali confronti e restano comunque da affrontare i **problemi di ristrutturazione della nostra rete distributiva e di introduzione di ulteriori elementi di liberalizzazione e concorrenza**, che possano determinare un definitivo superamento del residuo *gap* di prezzo che continua comunque a separarci dalle medie europee e dai Paesi in cui i costi dei carburanti sono comunque minori.

Importante ruolo degli stakeholders

Resta inoltre **fondamentale richiedere a tutti gli operatori del settore il massimo degli sforzi possibili per contenere tale incremento dei prezzi ed operare le oppor-**



tune riduzioni di prezzo senza indugio non appena ve ne siano le condizioni di mercato, per evitare ulteriori aumenti e soprattutto per evitare anche singoli possibili episodi di speculazione in prossimità dei momenti di punta della mobilità prevedibili in questa fase in cui iniziano per molte famiglie più o meno brevi periodi di vacanze estive.

Uno sforzo che vada anche al di là di meri calcoli economici non è solo nell'interesse pubblico, ma nell'interesse di medio lungo periodo degli stessi operatori del settore, nella misura in cui sia funzionale anche alla buona immagine del settore stesso ed a contrastare, nella sostanza e non solo a parole, allarmi e critiche ritenute eccessive e sbagliate ed ad aumentare la fiducia dei consumatori, che è elemento indispensabile per una necessaria ripresa dei consumi.

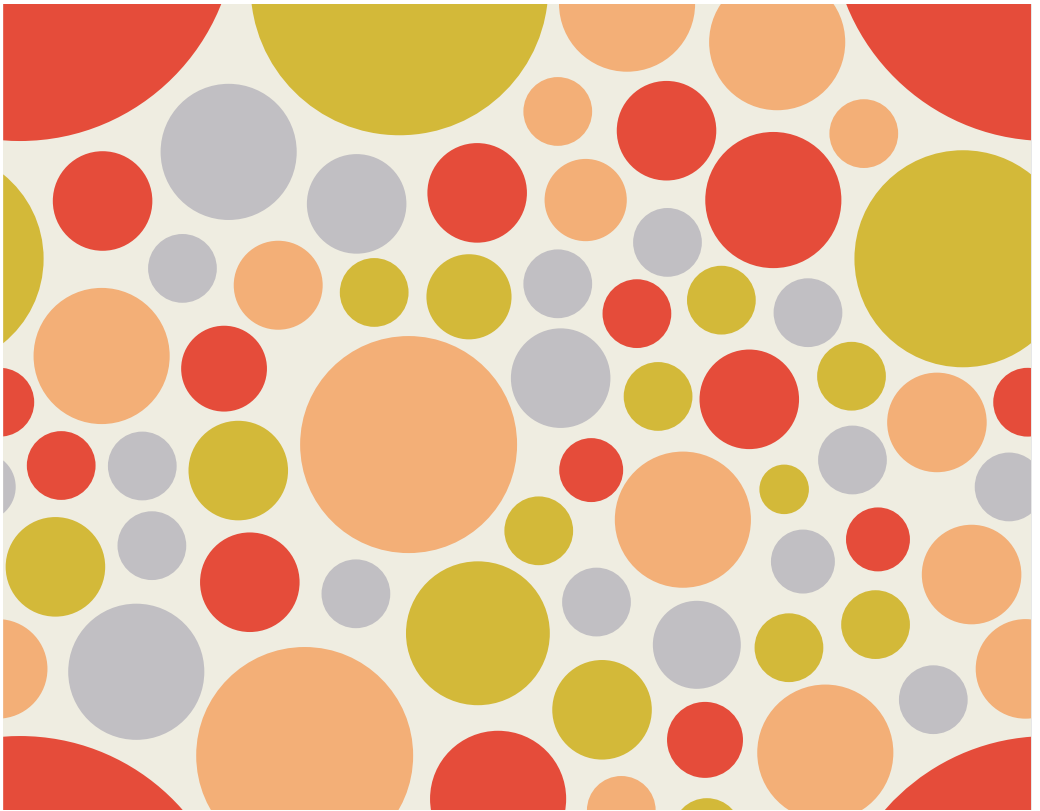
Trasparenza e comunicazione dei prezzi

Nella stessa ottica di miglioramento della fiducia del consumatore, ma anche di mi-

glioramento degli strumenti per una sua difesa attiva sul mercato, si collocano le iniziative del Ministero in materia di trasparenza e comunicazione dei prezzi (sull'apposito sito - <https://carburanti.mise.gov.it> - sono già attualmente pubblicati e costantemente aggiornati i prezzi di circa 4700 impianti di distribuzione), che sempre più possono consentire al consumatore di individuare soluzioni maggiormente compatibili con la propria capacità di spesa e di effettuare comunque scelte consapevoli sul mercato rispetto al rapporto prezzo - qualità del servizio e di fargli percepire quanto il mercato in realtà si stia già lentamente aprendo ad una più vivace concorrenza con prezzi e servizi significativamente differenziati.

Settore alimentare

Analoghe considerazioni possono almeno in parte farsi relativamente ai **prezzi dei prodotti ortofrutticoli**, che pure richiedono una particolare attenzione, come tutti i prodotti alimentari, in quanto componente



fondamentale della spesa delle famiglie, con una maggiore incidenza degli aumenti di prezzo considerato che gli altri consumi sono più flessibili e si contraggono in misura maggiore.

In questo settore gli **aumenti dei prezzi di vendita** al consumatore finale sono effettivamente molto rilevanti, soprattutto per la **verdura**, ma anche per la **frutta**. Sui prodotti freschi e non lavorati, è innegabile che ci sia un impatto negativo delle condizioni climatiche di una primavera e di un inizio dell'estate che hanno generato non solo ritardi nelle produzioni, ma anche danni alle stesse con riduzione delle quantità offerte e qualità inferiore. Anche la possibilità astratta di limitate speculazioni e di estensioni ingiustificate degli aumenti a prodotti e settori che non hanno subito tale impatto stagionale è in questo caso più elevata e, conseguentemente, maggiore è la necessità di una costante analisi di filiera, tuttora in corso.

Strumenti per il consumatore

Anche in questo caso, tuttavia, il consumatore può almeno in parte difendersi utilizzando al meglio le informazioni presenti sul sito dell'Osservatorio del Ministero e su altri siti istituzionali relativamente ai prezzi minimi e massimi rilevati per le singole tipologie di prodotti agricoli. A fronte di rincari massicci su alcune tipologie di verdure o frutta certamente è possibile orientarsi verso tipologie che stanno diventando "più di stagione" per le quali le variazioni congiunturali cominciano ad indicare una diminuzione o una stabilità di quotazioni (fagiolini, melanzane, peperoni, cetrioli) così come i meloni ad esempio.

Il trend dei mercati all'ingrosso

Anche sui mercati all'ingrosso sono state registrati aumenti notevoli a causa dell'influenza delle condizioni meteorologiche sulla produzione (fino anche al 300% sul radicchio rosso tondo rispetto all'anno scorso,



ma decisamente più contenuto per i fagiolini, +13,2%, o le melanzane, +6,7%), ma in generale le indagini sulle aspettative degli operatori del settore rilevate a giugno (indagine Infomercati-BMTI sulle aspettative degli operatori, presentata presso INDIS-Unioncamere il 2 luglio 2013) testimoniano un orientamento verso un contenimento di tali rialzi o di stabilità. La ripresa auspicabile di condizioni meteorologiche consone alla stagione dovrebbe quindi riportare più sotto controllo i prezzi delle varietà ortofrutticole.

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

In generale poi, andando a guardare i dati per divisione di spesa di fonte ISTAT, la voce "prodotti alimentari e bevande analcoliche" è aumentata a giugno su base tendenziale del 2,8% (ma tra maggio 2013 e maggio 2012 l'incremento era superiore, pari al 3,1%), così come era superiore l'incremento congiunturale di maggio pari allo 0,8% rispetto allo 0,6% di giugno: ciò a testimonianza del fatto che comunque siamo in una fase discendente dell'inflazione.

Trasporti via mare

Relativamente ai **prezzi dei trasporti marittimi**, vi è sicuramente un aumento su base mensile (giugno rispetto a maggio) superiore al 10% (+13,1% rispetto a maggio), ma l'ISTAT sottolinea anche la **diminuzione annua su base tendenziale dell'1,9%**. Inoltre diversi interventi dovrebbero già aver avviato correttivi, quali ad esempio il Tavolo sui traghetti per la Sardegna aperto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le sanzioni dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato sempre relative ai traghetti per la Sardegna.

I pacchetti vacanze in alta stagione

Infine, anche relativamente ad un altro prodotto a maggior frequenza "stagionale", come i **Pacchetti per le vacanze**, si registrano aumenti dell'8,8%, di cui:

- quelli nazionali aumentano del 12,8% rispetto a maggio e del 4% su base annua tendenziale.

- mentre i pacchetti vacanza internazionale aumentano del 6,9% rispetto a maggio e del 3,8% su base tendenziale.

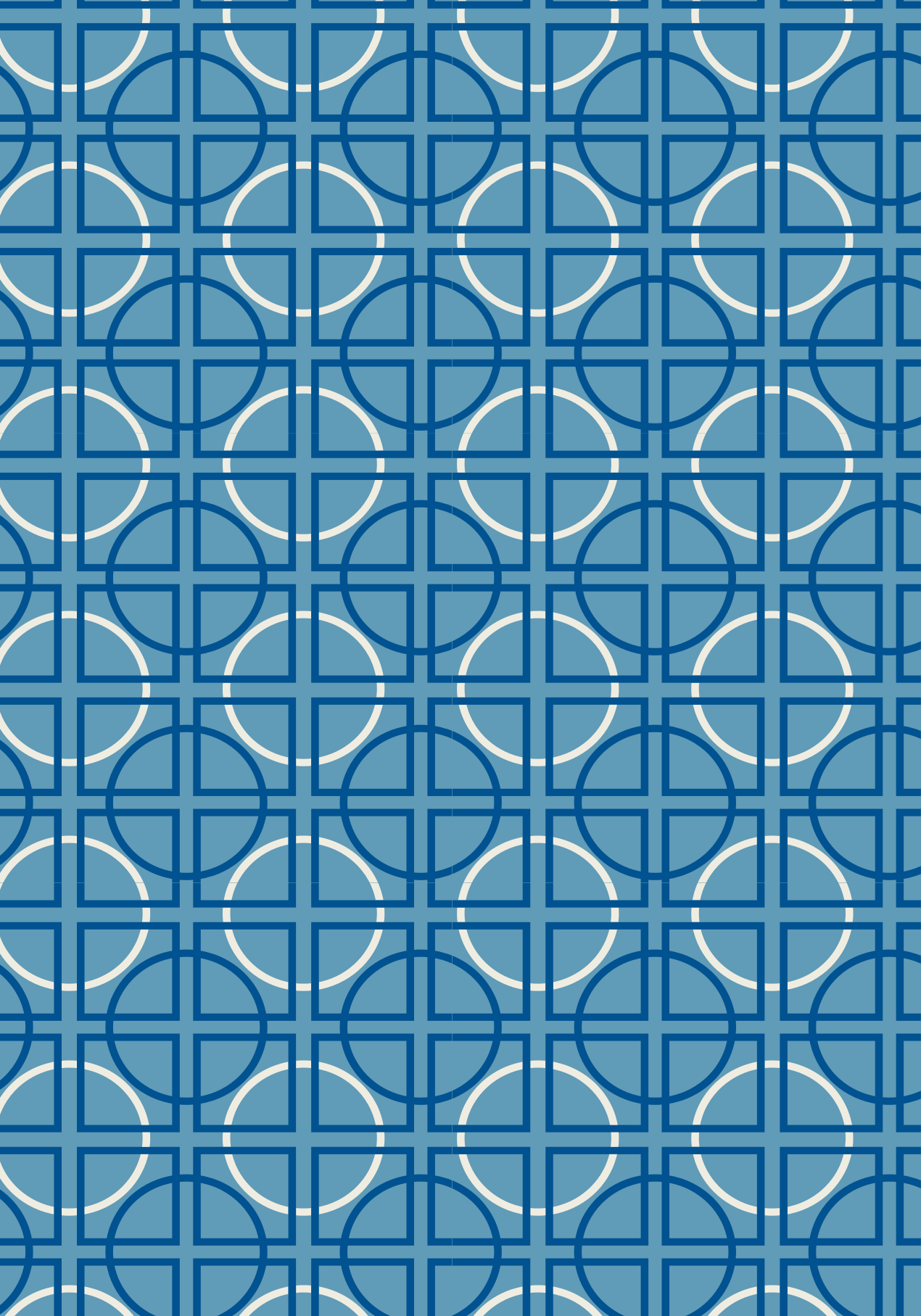
L'aumento di giugno

Quindi, sia per i trasporti marittimi sia per i pacchetti vacanza il dato congiunturale di giugno risente di dinamiche stagionali che ne spiegano, almeno in parte, la dinamica in aumento. Mentre per i primi, però, si registra una flessione rispetto a giugno 2012, per i secondi, sempre rispetto a giugno 2012, si registra un aumento evidenziando quindi tensioni inflazionistiche (seppur limitate), in questo caso non ascrivibili a fattori stagionali (dal momento che si confrontano i prezzi del medesimo mese, seppur di anni diversi).

Il contesto del mercato

Quello che comunque in tutti i casi bisogna tener presente da parte di tutti, è che non siamo in un regime di prezzi amministrati e che non si tratta di valutare se gli aumenti di prezzo sono "illegittimi", ma di analizzare fenomeni di mercato complessi per ricavarne informazioni utili ai comportamenti di acquisto dei consumatori ed alle iniziative delle autorità competenti e - solo ove dovessero emergere incongruenze tali da far ipotizzare fenomeni di cartello (ipotesi come già detto recentemente formulata dall'Antitrust proprio per i prezzi dei trasporti marittimi) - per formulare motivate ed argomentate segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unica autorità competente ad intervenire in questa materia.

Il Ministero e il Garante continueranno, quindi, nelle loro attività di rilevazione ed analisi con l'attenzione dovuta, e a tal fine, **le segnalazioni dei singoli consumatori e delle loro associazioni sono essenziali**, mentre trarre conclusioni affrettate può essere in alcuni casi controproducente rispetto all'esigenza di individuare in ogni circostanza i possibili margini utili di intervento. ■





documenti

DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)

Selezione degli articoli di maggiore interesse

Articolo 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
 - a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
 1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
 2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;
 3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;
 4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;
 - b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, esclu-



dendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.
5. Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" sono soppresse.

Articolo 2 Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati



per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.
6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:
 - a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
 - b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;
 - c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle ri-



sorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 3 (...omissis...)

Articolo 4 **Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti**

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti "Per i soli clienti domestici".
2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappre-



sentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.
7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

Articolo 5 (...omissis...)

Articolo 6 (...omissis...)



Articolo 7 Imprese miste per lo sviluppo

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente: "1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste".

Articolo 8 (...omissis...)

Articolo 9 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.



3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.
5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Articolo 10 Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica

1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.



3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 2 è soppresso;
 - b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato".

Articolo 11 (...omissis...)

Articolo 12 (...omissis...)

Articolo 13 (...omissis...)

Articolo 14 **Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato".
2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (...omissis...)

Articolo 16 (...omissis...)

Articolo 17 **Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico**

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole "Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome", sono inserite le seguenti "entro il 31 dicembre 2014";



b) al comma 6, le parole “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE” sono sostituite dalle seguenti “senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE”;

c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste erogate” sono inserite le seguenti”, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi: “15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE. 15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15. 15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;

b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. 15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale”.

Articolo 18 (...omissis...)

Articolo 19 (...omissis...)

Articolo 20 (...omissis...)

Articolo 21 (...omissis...)

Articolo 22 (...omissis...)



Articolo 23 Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", di durata complessiva non superiore a quaranta giorni," e le parole "semprech  di importo non superiore a 30.000 euro annui" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) euro 870 per le unit  con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 1.300 per le unit  con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;".

Articolo 24 (...omissis...)

Articolo 25 (...omissis...)

Articolo 26 (...omissis...)

Articolo 27 (...omissis...)

Articolo 28 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante   tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.



3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".



10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Articolo 29 Data unica di efficacia degli obblighi

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della fun-

zione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46".

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.
5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

Articolo 30 Semplificazioni in materia edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola "antismica" sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;
 - b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
 - c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: "della sagoma," sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
 - d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 8, è sostituito dal seguente: "8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di



costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.”;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

3) il comma 10 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: « qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»;

f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello

unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.



5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».

2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 31 Semplificazioni in materia di DURC

1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
 - b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del do-

cumento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:
 - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) per la stipula del contratto;
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo



ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Articolo 32 (...omissis...)

Articolo 33 (...omissis...)

Articolo 34 (...omissis...)

Articolo 35 (...omissis...)

Articolo 36 (...omissis...)

Articolo 37 (...omissis...)

Articolo 38 (...omissis...)

Articolo 39 (...omissis...)

Articolo 40 (...omissis...)

Articolo 41 (...omissis...)



Articolo 42 Soppressione certificazioni sanitarie

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:
 - a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
 - 1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
 - 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
 - 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
 - 4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
 - b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
 - c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
 - 1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
 - 2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
 - 3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
 - d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:
 - 1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - 2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 - 3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
 - 4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
 - 5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
 - e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.



2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.
 - a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
 - b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».
3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

(...omissis...) dall'articolo 43 a 86.

Segreteria

06.4705.5500 - 5309

06.4821.706

e-mail:

dgmercato.segreteria@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@mise.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

laura.palladino@mise.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@mise.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisi@mise.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi

orietta.maizza@mise.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni

caterina.farre@mise.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

massimo.greco@mise.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

francesco.piccarreta@mise.gov.it

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@mise.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@mise.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@mise.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

fausto.ingravalle@mise.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@mise.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi

anna.signore@mise.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@mise.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@mise.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@mise.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@mise.gov.it

Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@mise.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@mise.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

antonella.valery@mise.gov.it



Quaderno
informativo

mercato & consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

Editore Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5363 - 5586
fax: 06.4821.702

quaderno.informativo@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Direttore responsabile
Giuseppe Tripoli

**Coordinatore
del Comitato Operativo**
Gabriella Di Bella

Comitato Operativo
Emanuela Cappello
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Umberto Troiani

Impaginazione e stampa
Eurolit Srl - Roma

ISSN 2282-1090



9 772282 109009

In meno di due mesi dal suo insediamento, il Governo Letta, con il decreto del fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n.69), ha individuato il percorso per una prospettiva di crescita concreta del paese, puntando sulla tutela dei giovani, dei cittadini e delle imprese. I primi passi dell'esecutivo hanno impegnato l'attuale Premier nel completamento delle iniziative avviate dal Governo tecnico per garantire l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il focus di questo numero di **Mercato&Consumatori** presenta in sintesi le misure del **decreto del fare** più significative in materia di sviluppo economico, agevolazioni per cittadini e imprese, modernizzazione della PA e agenda digitale, unitamente alle previsioni del **disegno di legge sulle semplificazioni**.

Collana online
Mercato&Consumatori

